

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 15 ottobre 1988

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85021

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1988, n. 51.

Contributi straordinari per la promozione di manifestazioni celebrative del quarantesimo della Costituzione repubblicana e del venticinquesimo dello statuto regionale. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1988, n. 52.

Disposizioni di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1988, n. 53.

Modifica alla legge regionale 13 maggio 1988, n. 30 concernente: «Modalità e procedure di intervento per il recupero strutturale e l'adeguamento antisismico degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1976 in attuazione all'art. 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 879» Pag. 4

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1988, n. 54.

Modificazione alla legge regionale 14 marzo 1988, n. 11 «Norme a tutela della cultura "Rom" nell'ambito del territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» Pag. 5

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1988, n. 55.

Acquisto di obbligazioni dell'Istituto di mediocredito per favorire il finanziamento delle imprese industriali Pag. 5

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1988, n. 56.

Modifica delle norme in materia dei controlli sull'Azienda delle foreste della regione Friuli-Venezia Giulia Pag. 6

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1988, n. 57.

Disciplina per l'installazione degli impianti elettrici ed elettronici Pag. 6

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1988, n. 58.

Provvidenze straordinarie a favore del comune di Vajont, del comune di Forni di Sopra e della «Promotur S.p.A.» Pag. 7

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1988, n. 59.

Sovvenzione regionale alle scuole e agli istituti di musica con finalità professionali Pag. 8

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1988, n. 60.

Istituzione del Centro regionale vitivinicolo Pag. 9

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1988, n. 14.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 luglio 1979, n. 20 «Norme per la tutela della fauna e dell'ambiente e per l'esercizio dell'attività venatoria» Pag. 12

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1988, n. 15.

Contributi in favore dei comuni per l'esecuzione delle indagini geologiche-geotecniche preordinate alla formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi e loro varianti Pag. 12

REGIONE SICILIA

LEGGE 15 giugno 1988, n. 11.

Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'amministrazione regionale per il triennio 1985 - 1987 e modifiche ed integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale Pag. 13

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1988, n. 26.

Interventi straordinari per lo sviluppo delle forme associative artigiane Pag. 18

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1988, n. 27.

Iniziativa per l'accertamento della fattibilità del progetto di candidatura di Venezia e del Veneto per l'Esposizione universale dell'anno 2000 Pag. 18

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1988, n. 28.

Istituzione del difensore civico Pag. 19

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1988, n. 12.

Approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1988 Pag. 21

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1988, n. 44.

Finanziamento degli interventi regionali previsti dalla legge regionale 15 gennaio 1988, n. 11, recante: Provvedimenti urgenti a tutela dell'ambiente Pag. 21

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1988, n. 45.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 novembre 1986, n. 63 «Normativa sulla prima occupazione giovanile». Pag. 21

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1988, n. 46.

Convenzione con l'UNICEF per la istituzione del difensore dell'infanzia Pag. 22

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1988, n. 47.

Norme per la gestione unitaria dei rapporti economici con le farmacie Pag. 22

LEGGE REGIONALE 15 giugno 1988, n. 48.

Norme di attuazione della legge 16 marzo 1987, n. 115, recante disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito. Pag. 23

LEGGE REGIONALE 15 giugno 1988, n. 49.

Concessione di garanzia fidejussoria per operazioni finanziarie a medio termine e per anticipazioni di cassa alle società A.R.P.A. S.p.A., con sede in Chieti, gestione governativa ferrovia Adriatico-Sangritana - Esercizio autolinee con sede in Lanciano, S.A.G.A. S.p.A. con sede in Pescara Pag. 25

LEGGE REGIONALE 15 giugno 1988, n. 50.

Contributo per il completamento del presidio ospedaliero di Città S. Angelo Pag. 26

LEGGE REGIONALE 15 giugno 1988, n. 51.

Interventi a sostegno dello sviluppo economico della Val Vibrata Pag. 26

LEGGE REGIONALE 29 giugno 1988, n. 52.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 settembre 1986, n. 55 recante norme per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione Pag. 27

LEGGE REGIONALE 29 giugno 1988, n. 53.

Integrazione allo statuto della Comunità montana «Amiternina» zona omogenea «A» Pag. 28

LEGGE REGIONALE 29 giugno 1988, n. 54.

Contributi per iniziative di carattere culturale Pag. 29

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1988, n. 55.

Modifiche ed integrazioni agli articoli 7, 9, 11 e 15 dello statuto della Comunità montana «Valle del Giovenco» - Zona omogenea «D» Pag. 30

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1988, n. 56.

Provvedimenti per l'incentivazione del turismo nel territorio abruzzese Pag. 30

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1988, n. 51.

Contributi straordinari per la promozione di manifestazioni celebrative del quarantesimo della Costituzione repubblicana e del venticinquesimo dello statuto regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 79 del 21 giugno 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di promuovere manifestazioni celebrative diffuse del quarantesimo anniversario della promulgazione della Costituzione repubblicana e del venticinquesimo anniversario dell'entrata in vigore dello statuto speciale di autonomia del Friuli-Venezia Giulia è autorizzata la concessione di ulteriori contributi, per un ammontare complessivo di lire 500 milioni, allo scopo di assecondare l'attuazione delle suddette iniziative ai sensi dell'art. 21, lettera a), della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68.

2. Tra i soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono ricomprese anche le scuole di ogni ordine e grado e le università.

Art. 2.

1. Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 devono pervenire alla direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le domande devono essere corredate, pena la loro inammissibilità, da una relazione illustrativa dettagliata dell'iniziativa per cui si chiede il contributo, nonché dal preventivo di spesa.

3. I contributi concessi per le manifestazioni celebrative promosse dalle scuole e dalle università possono coprire la globalità della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 3.

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si fa riferimento agli articoli 21, 22, 28, 29 e 31 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68.

Art. 4.

1. Per le finalità previste dall'art. 1 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1988.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, è istituito, alla rubrica n. 18, programma 2.3.8., spese correnti, categoria I.6., sezione VI, il cap. 6215 (I.1.162.2.06.06) con la denominazione «Contributi a sostegno della promozione di manifestazioni celebrative del quarantesimo della Costituzione repubblicana e del venticinquesimo dello statuto regionale di autonomia» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 500 milioni per l'anno 1988.

3. All'onere di lire 500 milioni, in termini di competenza, si provvede con l'utilizzo, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1987, con il rendiconto generale per l'esercizio 1987, approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1541 del 25 marzo 1988.

4. All'onere di lire 500 milioni, in termini di cassa, si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal cap. 1082 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno 1988.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 20 giugno 1988

BIASUTTI

88R0669

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1988, n. 52.

Disposizioni di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 79 del 21 giugno 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni di importo non superiore a L. 15.000.000 per alloggio, da restituire in dieci anni con rate semestrali a tasso zero, ai soci di cooperative edilizie a proprietà divisa che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in stato di liquidazione o in gestione commissariale, già beneficiarie di contributi concessi ai sensi dell'art. 71, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero ai soci di cooperative versanti nelle suddette condizioni che siano beneficiari diretti di contributi ai sensi del titolo III della medesima legge.

2. I medesimi benefici previsti dal comma 1 possono venire estesi a sinistrati i quali abbiano affidato a società edilizie cooperative i lavori di ricostruzione della propria abitazione e gli stessi siano rimasti sospesi per la messa in liquidazione della società cooperativa entro la data in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. La domanda dell'anticipazione di cui al comma 1 dell'art. 1, da presentarsi a pena di decadenza entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge da parte del legale rappresentante della cooperativa alla segreteria generale per la ricostruzione, deve essere sottoscritta dai soci interessati. La domanda dell'anticipazione di cui al comma 2 dell'art. 1 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal diretto interessato.

2. L'erogazione dell'anticipazione ha luogo in unica soluzione a seguito dell'assegnazione con atto pubblico dell'alloggio in proprietà al socio nel caso di cui al comma 1 dell'art. 1 ovvero a seguito del rilascio del certificato di abitabilità nel caso di cui al comma 2 del medesimo art. 1.

3. L'erogazione dell'anticipazione può altresì aver luogo anche prima dell'assegnazione o del rilascio del certificato di abitabilità di cui al comma 2, a condizione che l'interessato presti idonea garanzia reale o personale.

4. I provvedimenti concernenti l'accertamento dei rientri e le garanzie sulle anticipazioni concesse sono promossi a cura della direzione regionale dei servizi amministrativi, anche per la parte relativa agli eventuali atti forzosi di recupero.

Art. 3.

1. In deroga al limite fissato dall'art. 16, quinto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, la validità dei piani particolareggiati adottati e resi esecutivi ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, può essere prorogata, fino al limite massimo di anni 15, su istanza motivata del comune interessato, con provvedimento del presidente della giunta regionale, nel quale potranno altresì essere prorogati i termini entro i quali dovranno essere compiute le espropriazioni necessarie alla completa attuazione dei piani medesimi.

Art. 4.

1. Nelle ipotesi in cui venga a cessare la validità dei piani particolareggiati, adottati e resi esecutivi ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e gli stessi risultino materialmente già attuati, senza però che siano formalmente concluse le procedure amministrative di acquisizione degli immobili dagli stessi considerati, in via eccezionale i termini concessi per l'ultimazione delle procedure espropriative possono essere prorogati con provvedimento del presidente della giunta regionale fino al limite massimo di anni 5.

Art. 5.

1. Le proprietà espropriative concesse per l'attuazione degli ambiti edilizi di intervento unitario di ricostruzione dagli articoli 17, 19 e 23 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese con le stesse modalità ai piani particolareggiati approvati, anteriormente alla data di entrata in vigore della suddetta legge, ai sensi della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per i piani di cui al comma 1 possono altresì trovare applicazione le previsioni contenute negli articoli 3 e 4 della presente legge.

Art. 6.

1. Per le finalità previste dal comma primo dell'art. 37 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5 come modificato con il comma sedicesimo dell'art. 30 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1988.

2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al cap. 9214 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, il cui stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, viene, conseguentemente, elevato di lire 100 milioni per l'anno 1988.

3. Al predetto onere di lire 100 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal cap. 1081 dello stato di previsione precitato.

Art. 7.

1. Per le finalità previste dall'art. 1 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1988.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, è istituito, alla rubrica n. 25, programma 4.1.1., spese d'investimento, categoria 2.4., sezione VII il cap. 9314 (2.1.241.3.07.26) con la denominazione «Anticipazioni ai soci di cooperative edilizie a proprietà divisa in stato di liquidazione o di gestione commissariale, già beneficiarie di contributi concessi ai sensi dell'art. 71, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed

integrazioni, ovvero ai soci di cooperative versanti nelle suddette condizioni che siano beneficiari diretti di contributi previsti dal titolo III della medesima legge regionale n. 63/1977 nonché ai sinistrati che abbiano affidato i lavori di ricostruzione della propria abitazione a società edilizie cooperative successivamente messe in stato di liquidazione» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni per l'anno 1988.

3. Al predetto onere di lire 1.500 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal cap. 1411 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» dello stato di previsione precitato.

4. Sul precitato cap. 9314 potranno venir iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell'art. 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.

5. Sul medesimo cap. 9314 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.500 milioni, cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal cap. 1082 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988.

6. Per il rientro delle anticipazioni previsto dall'art. 1, nello stato di previsione dell'entrata in bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988 è istituito, «per memoria» al titolo IV, categoria 4.3, il cap. 1538 (4.3.6.) con la denominazione: «Rientri delle anticipazioni concesse ai soci di cooperative a proprietà divisa in stato di liquidazione o di gestione commissariale, già beneficiarie di contributi concessi ai sensi dell'art. 71, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero ai soci di cooperative versanti nelle suddette condizioni che siano beneficiari diretti di contributi previsti dal titolo III della medesima legge regionale n. 63/1977 nonché ai sinistrati che abbiano affidato i lavori di ricostruzione della propria abitazione a società edilizie cooperative successivamente messe in stato di liquidazione».

7. Il presidente della giunta regionale è autorizzata a disporre con propri decreti, da registrare alla Corte dei conti, l'iscrizione del precitato cap. 1411 dello stato di previsione della spesa delle somme corrispondenti agli accertamenti effettuati sul sopraccitato cap. 1538 dell'entrata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 20 giugno 1988

BIASUTTI

88R0670

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1988, n. 53.

Modifica alla legge regionale 13 maggio 1988, n. 30 concernente: «Modalità e procedure di intervento per il recupero strutturale e l'adeguamento antisismico degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1976 in attuazione all'art. 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 879».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 79 del 21 giugno 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 12 dell'art. 9 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30 è sostituito dal seguente:

«12. Ai componenti esterni dell'organo, che abbiano la loro sede ordinaria di lavoro o di servizio o comunque risiedano in comune diverso da quello in cui si svolgono le riunioni, compete altresì il trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali.»

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 20 giugno 1988

BIASUTTI

88R0671

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1988, n. 54.

Modificazione alla legge regionale 14 marzo 1988, n. 11 «Norme a tutela della cultura "Rom" nell'ambito del territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 79 del 21 giugno 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 23 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 23. — Termini di applicazione per l'anno 1988.

1. In sede di prima applicazione si prescinde dall'approvazione del programma di cui all'art. 8 e il termine per la concessione dei finanziamenti previsti dall'art. 3, comma 1, è fissato, per l'anno 1988 e previa domanda degli enti interessati, al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 20 giugno 1988

BIASUTTI

88R0672

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1988, n. 55.

Acquisto di obbligazioni dell'Istituto di mediocredito per favorire il finanziamento delle imprese industriali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 79 del 21 giugno 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Acquisto di obbligazioni del Mediocredito

1. Al fine di favorire il finanziamento delle imprese industriali, in conformità agli scopi statuari dell'Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia, l'amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni dell'Istituto medesimo fino ad un ammontare di lire 6.000 milioni, a condizioni che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale, siano numerate, previa autorizzazione della Banca d'Italia, con l'interesse del 3% e siano rimborsabili entro 10 anni, secondo modalità stabilite con deliberazione della giunta regionale.

2. L'acquisto delle obbligazioni di cui al comma 1 è subordinato al rimborso da parte dell'Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia del residuo debito capitale di lire 8.125 milioni, di cui 5.625 milioni relativi alle quote di capitale dovute ai sensi della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, e 2.500 milioni relativi alle quote di capitale dovute ai sensi della legge regionale 28 luglio 1980, n. 27.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dell'art. 1, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 1988.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, è istituito, alla rubrica n. 6, programma 3.3.1., spese d'investimento, categoria 2.5., sezione X, il cap. 1378 (2.1.253:3.10.32) con la denominazione «Acquisto di obbligazioni dell'Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia al fine di favorire il finanziamento delle imprese industriali» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 6.000 milioni per l'anno 1988.

3. Al predetto onere di lire 6.000 milioni si provvede come segue:

a) per lire 5.625 milioni con la maggiore entrata di pari importo prevista, in relazione al rimborso di cui all'art. 1, comma 2, sul capitolo 1301 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, il cui stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, viene elevato di lire 5.625 milioni nell'anno 1988;

b) per lire 375 milioni con l'utilizzo, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1987 con il rendiconto generale per l'esercizio 1987, approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1541 del 25 marzo 1988;

c) per lire 375 milioni, in termini di cassa, mediante prelevamento, di pari importo, dal cap. 1082 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno 1988.

4. In relazione al rimborso previsto dall'art. 1, comma 2, lo stanziamento del predetto cap. 1301 dello stato di previsione dell'entrata precisato viene ridotto dell'importo complessivo di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Corrispondentemente vengono ridotti gli stanziamenti dei sottocapitoli dello stato di previsione della spesa degli importi a fianco di ciascuno indicati:

a) cap. 1080: lire 2.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990;

b) cap. 1081: lire 3.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 20 giugno 1988

BIASUTTI

88R0673

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1988, n. 56.

Modifica delle norme in materia dei controlli sull'Azienda delle foreste della regione Friuli-Venezia Giulia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 79 del 21 giugno 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È soppresso l'art. 18 della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore contestualmente all'entrata in vigore della legge 1° marzo 1988, n. 7.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 20 giugno 1988

BIASUTTI

88R0674

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1988, n. 57.

Disciplina per l'installazione degli impianti elettrici ed elettronici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 79 del 21 giugno 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La presente legge disciplina la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo degli impianti elettrici ed elettronici negli edifici da adibire ad abitazioni civili e rurali, al fine di garantire la sicurezza e la stabilità delle strutture e di evitare qualsiasi pericolo a garanzia della pubblica incolumità ai sensi della legge 1° marzo 1968, n. 186.

2. Per impianti elettrici ed elettronici si intendono l'insieme dei circuiti di alimentazione dei corpi illuminanti, degli elettrodomestici e delle apparecchiature ad essi collegate, compresi quelli eventuali esterni adiacenti agli edifici, a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore.

Art. 2.

1. Sono esclusi dalla normativa di cui alla presente legge gli impianti di telesegnalazioni, di telecomunicazioni, di trazione, di bordo, gli ascensori, i montacarichi e quant'altro installato negli ambienti di lavoro, disciplinati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. Agli effetti della presente legge è considerato edificio sia un intero fabbricato, sia un insieme di locali, sia un locale isolato.

Art. 3.

1. La costruzione, la modifica e gli ampliamenti degli impianti e delle opere negli uffici da adibire ad abitazioni civili o rurali devono essere realizzati sulla base di un progetto esecutivo redatto e firmato, nei limiti delle rispettive competenze, da un ingegnere o da un perito industriale iscritti ai relativi albi professionali.

Art. 4.

1. Il progettista ha la responsabilità della progettazione di tutte le strutture dell'opera e della sua rispondenza alla normativa generale vigente.

2. Il direttore dei lavori e l'installatore hanno la responsabilità, ciascuno per la parte di propria competenza, della conformità dell'opera al progetto e dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione previste dal progetto.

Art. 5.

1. I progetti di cui agli articoli precedenti devono essere conformi alle norme del comitato elettrotecnico italiano, nonché alle direttive CEE, in quanto attuate nell'ordinamento italiano.

2. I progetti di impianti relativi a nuovi edifici o a ristrutturazione edilizie o comunque a opere soggette a concessione edilizia devono essere depositati in duplice copia presso gli uffici tecnici comunali, prima dell'inizio dei lavori, da parte del committente o del costruttore.

3. I progetti relativi a modifiche, ampliamento o adeguamento alle disposizioni della presente legge di impianti già esistenti debbono essere depositati in duplice copia presso gli uffici tecnici comunali, contestualmente alla presentazione al comune della comunicazione di opere interne o della domanda di autorizzazione.

4. Le varianti che dovessero rendersi necessarie durante l'esecuzione dell'opera, preventivamente autorizzate dal direttore dei lavori, devono essere documentate prima del completamento dell'opera stessa, con il deposito in duplice copia dei relativi elaborati presso l'ufficio tecnico comunale competente.

5. Il deposito dei progetti e delle varianti di cui ai commi 2, 3 e 4 è disposto a garanzia della loro esistenza per la verifica di conformità da effettuarsi al momento del collaudo di cui all'art. 8.

Art. 6.

1. I documenti di cui all'art. 5 devono essere conservati, per tutto il periodo di messa in opera, nel cantiere o comunque nel luogo di realizzazione dell'impianto e devono recare la data e la firma del direttore dei lavori, del costruttore o dell'installatore.

2. Il costruttore è responsabile della regolare tenuta dei documenti.

Art. 7.

1. Entro trenta giorni dalla data di ultimazione dell'impianto, il direttore dei lavori, o in mancanza il committente, deve depositare presso l'ufficio tecnico comunale competente una relazione in duplice copia, attestante la conformità dell'impianto realizzato alle disposizioni della presente legge, compilata e firmata dall'installatore, controfirmata, dal direttore dei lavori, o in mancanza dal committente, e recante in allegato i processi verbali delle verifiche elettriche ed elettroniche e delle misurazioni effettuate durante l'esecuzione degli impianti stessi e la certificazione di idoneità dei materiali messi in opera.

Art. 1.

1. Tutte le opere e gli impianti disciplinati dalla presente legge, che riguardino edifici di volume superiore a 2000 metri cubi, devono essere sottoposti a collaudo da un ingegnere o da un perito industriale specializzati nella specifica materia ed iscritti ai relativi albi professionali da almeno 5 anni.

2. La nomina del collaudatore spetta al committente che deve comunicarla all'ufficio tecnico comunale competente entro venti giorni dalla data di ultimazione dei lavori. Qualora il costruttore esegua l'opera in proprio, la scelta del collaudatore deve essere effettuata tra una terna di nominativi designati dall'ordine provinciale degli ingegneri o dal collegio provinciale dei periti industriali.

3. Il collaudatore non deve aver preso parte alla progettazione, direzione, esecuzione degli impianti o alla fornitura dei materiali.

4. Il certificato di collaudo e la relativa relazione devono essere redatti in triplice copia e devono contenere gli eventuali accertamenti eseguiti dall'ufficio tecnico comunale competente sulla documentazione di cui agli articoli 5 e 6, nonché l'accertamento del collaudatore stesso sull'idoneità dell'impianto ad essere messo in funzione.

5. Le tre copie del certificato e della relazione devono essere trasmesse all'ufficio tecnico comunale competente, il quale provvede a restituire due copie con l'attestazione dell'avvenuto deposito.

Art. 9.

1. In caso di mancata presentazione all'ufficio tecnico comunale del certificato di collaudo, di cui all'art. 8, qualora necessario, e della dichiarazione di conformità, di cui all'art. 7, il sindaco non rilascerà il certificato di abitabilità.

Art. 10

1. Qualora, entro cinque anni, risulti che le opere collaudate ai sensi dell'art. 8 non erano conformi alla normativa vigente, il collaudatore dell'impianto, imprecudicata ogni eventuale responsabilità penale e/o civile, viene deferito d'ufficio al consiglio del rispettivo ordine o collegio professionale, per l'esercizio dell'azione disciplinare

Art. 11.

1. In caso di mancata osservanza delle norme di cui alla presente legge il sindaco dispone, con ordinanza esecutiva notificata a mezzo di messo comunale al committente ed al direttore dei lavori, se esistente, la sospensione dei lavori che non possono comunque essere ripresi prima dell'adeguamento alle disposizioni previste.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 20 giugno 1988

BIASUTTI

88R0675

LEGGÈ REGIONALE 20 giugno 1988, n. 58.

Provvidenze straordinarie a favore del comune di Vajont, del comune di Forni di Sopra e della «Promotur S.p.A.».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 79 del 21 giugno 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

INTERVENTO STRAORDINARIO
A FAVORE DEL COMUNE DI VAJONT

Art. 1.

1. Ad integrazione dell'assegnazione prevista dalla legge regionale 13 maggio 1986, n. 20, in attuazione dell'art. 54 dello statuto di autonomia regionale, nonché degli altri interventi disposti dalla Regione, l'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, per la durata di anni venti, una sovvenzione annua costante di lire 250 milioni al comune di Vajont nella provincia di Pordenone, istituito con la legge regionale 16 giugno 1971, n. 22, da utilizzare per le proprie finalità istituzionali ed in particolare per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni demaniali e patrimoniali.

2. Per la finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2008.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990, alla rubrica n. 8, programma 0.6.2., spese correnti, categoria 1:5., sezione XI, viene istituito, con decorrenza dall'anno 1989, il cap. 1908 (2.1.152.5.11.33) con la denominazione: «Sovvenzioni annue costanti al comune di Vajont, da utilizzare per le proprie finalità istituzionali ed in particolare per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni demaniali e patrimoniali» e con lo stanziamento complessivo di lire 500 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni dal 1989 al 1990.

4. Le quote autorizzate per gli anni dal 1991 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

5. Al predetto onere di lire 500 milioni si provvede mediante storno di pari importo del cap. 1081 dello stato di previsione precitato.

Art. 2.

1. La sovvenzione ventennale di cui all'art. 1 è cespite delegabile ai fini della eventuale accensione di mutui finalizzati che siano stipulati dal comune di Vajont in conformità alla disciplina statale vigente in materia di finanza locale.

Art. 3.

1. Nella divisione patrimoniale prevista dall'art. 3 della legge regionale 16 giugno 1971, n. 22, non saranno compresi, oltre ai beni demaniali ed ai beni patrimoniali indisponibili del comune di Erto e Casso, nemmeno i beni silvo-pastorali del medesimo comune gravati da usi civici perpetui in favore dei residenti nel territorio montano del predetto comune.

CAPO II

INTERVENTO STRAORDINARIO
A FAVORE DEL COMUNE DI FORNI DI SOPRA

Art. 4.

1. Per sopperire agli oneri derivanti all'amministrazione comunale dalla realizzazione e dalla gestione di infrastrutture turistiche nell'ambito del proprio territorio, l'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al comune di Forni di Sopra, in provincia di Udine, un finanziamento straordinario di lire 1.000 milioni nell'anno 1988.

2. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1988.

3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli usi 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, è istituito, alla rubrica n. 8, programma 0.6.2., spese correnti, categoria 1.5., sezione X, il cap. 1909 (1.1.152.2.10.24) con la denominazione «Finanziamento straordinario al comune di Forni di Sopra per sopperire agli oneri derivanti dalla realizzazione e dalla gestione di infrastrutture turistiche» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 1.000 milioni per l'anno 1988.

4. Al predetto onere di lire 1.000 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal cap. 1081 dello stato di previsione precitato.

CAPO III

SOTTOSCRIZIONE AZIONI DELLA «PROMOTUR S.P.A.»

Art. 5.

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere nuove azioni della «Promotur S.p.A.», costituita in forza dell'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56, fino alla concorrenza di lire 580 milioni per l'anno 1988, di cui 520 milioni a valere sui fondi di cui all'art. 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

2. Alle finalità di cui al comma 1 si provvede come segue:

a) nello stato di previsione della spesa di bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, è istituito, alla rubrica n. 6, programma 3.3.1., spese d'investimento, categoria 2.5., sezione X, il cap. 1377 (2.1.254.3.10.24) con la denominazione «Sottoscrizione di nuove azioni della «Promotur S.p.A.» a valere sui fondi di cui all'art. 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 520 milioni per l'anno 1988, cui si provvede mediante storno di pari importo dal cap. 9016 dello stato di previsione precitato: detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1987 e trasferita ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 9 del 30 marzo 1988;

b) l'onere di lire 60 milioni fa carico al cap. 1376 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, il cui stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, viene, conseguentemente, elevato di lire 60 milioni per l'anno 1988, mediante storno, di pari importo, dal cap. 9028 del più volte citato stato di previsione.

CAPO IV

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 20 giugno 1988

BIASUTTI

88R0676

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1988, n. 59.

Sovvenzione regionale alle scuole e agli istituti di musica con finalità professionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 79 del 21 giugno 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La regione autonoma Friuli-Venezia Giulia intende facilitare il conseguimento del diploma professionale in uno strumento musicale e discipline collegate e in canto.

Art. 2.

Tipologie degli interventi

1. Per le finalità di cui all'art. 1, è prevista la concessione di contributi per il funzionamento delle scuole e degli istituti privati di musica.

Art. 3.

Destinatari degli interventi

1. Sono ammessi ai contributi di cui all'art. 2, gli istituti e le scuole private di musica che:

- a) operino senza fine di lucro;
- b) funzionino ininterrottamente da almeno cinque anni;
- c) in tale periodo abbiano sempre seguito i programmi ministeriali;
- d) abbiano in atto almeno un corso di strumento musicale o di canto con le relative materie complementari, preordinato al conseguimento del diploma finale;
- e) abbiano portato tale corso almeno al compimento inferiore.

2. La concessione del contributo è altresì subordinata alla corresponsione al personale dipendente di un trattamento economico almeno pari a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale degli istituti di educazione e istruzione gestiti da enti e privati.

Il trattamento del personale docente autonomo, non potrà essere inferiore alla retribuzione lorda oraria complessiva del personale docente dipendente.

Art. 4.

Contributi ordinari d'esercizio

1. Il contributo per le spese di funzionamento viene commisurato al numero dei corsi gestiti e al numero degli alunni iscritti alla scuola o all'istituto nell'anno scolastico precedente a quello cui si riferisce la domanda, che abbiano frequentato il corso fino alla chiusura dell'anno scolastico stesso e che si siano reinscritti per l'anno scolastico successivo.

Art. 5.

Modalità

1. Le provincie esercitano le funzioni relative alla concessione dei contributi di cui all'art. 2.

2. Le domande di contributo vanno presentate da parte degli enti interessati all'amministrazione provinciale competente entro il 31 ottobre di ogni anno. Il relativo importo viene erogato dall'amministrazione provinciale in un'unica soluzione.

3. Le domande devono essere corredate:

a) da una relazione riguardante l'attività svolta dalla scuola o dall'istituto nell'anno scolastico precedente;

b) da copia semplice delle scritture contabili, riflettenti il numero degli iscritti e degli effettivi frequentanti fino alla chiusura dell'anno scolastico stesso, che si siano reinscritti per l'anno scolastico successivo, nonché il numero dei corsi gestiti;

c) dall'attestazione di integrale assolvimento dei programmi ministeriali.

Art. 6.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande di cui all'art. 5 devono essere presentate entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dagli articoli 2 e 5 è autorizzata la spesa di lire 170 milioni per l'anno 1988.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, è istituito, alla rubrica n. 18, programma 2.3.2., spese correnti, categoria I.5., sezione VI, il cap. 5773 (I.1.153.2.06.04) con la denominazione «Assegnazioni alle provincie per l'erogazione di contributi alle scuole ed agli istituti privati di musica per le spese di funzionamento» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 170 milioni per l'anno 1988.

3. All'onere di lire 170 milioni, in termini di competenza, si provvede con l'utilizzo, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1987 con il rendiconto generale per l'esercizio 1987, approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1541 del 25 marzo 1988.

4. All'onere di lire 170 milioni, in termini di cassa, si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal cap. 1082 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno 1988.

5. Per gli anni successivi al 1988 si provvederà ai sensi dell'art. 66 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 4 della presente legge.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 20 giugno 1988

BIASUTTI

88R0677

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1988, n. 60.

Istituzione del Centro regionale vitivinicolo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 79 del 21 giugno 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione

1. È istituito nella regione Friuli-Venezia Giulia, con sede nella città di Udine, il Centro regionale vitivinicolo dotato di personalità giuridica pubblica e regolato dalle norme della presente legge.

Art. 2.

Disciplina generale

1. La presente legge dà attuazione all'art. 228 della legge regionale 1^o marzo 1988, n. 7.

2. L'ente di cui all'art. 1 subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al Centro di cui all'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29.

Art. 3.

Compiti

1. Il Centro regionale vitivinicolo:

a) promuove, attraverso la valorizzazione dell'immagine dei vini regionali, anche in collaborazione con la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Regione, le attività per favorire la commercializzazione dei prodotti viticoli regionali;

b) fornisce l'assistenza legale specifica del settore vitivinicolo e al disbrigo delle pratiche;

c) cura la promozione di studi e ricerche finalizzati al potenziamento ed allo sviluppo del settore viticolo enologico regionale;

d) svolge funzioni di supporto tecnico promozionale di coordinamento e di valorizzazione del vivaismo viticolo regionale;

e) concorre, in collaborazione con gli istituti universitari e gli altri enti specializzati alla selezione clonale di tutto il patrimonio viticolo regionale;

f) fornisce, in conformità alla vigente legislazione regionale in materia, ed in collaborazione con gli istituti universitari e gli altri enti specializzati, la necessaria assistenza tecnica relativa ai nuovi impianti di viticoltura, alla conduzione dei vigneti ed alla vinificazione;

g) provvede, in collaborazione con gli altri enti, alla raccolta, elaborazione e pubblicazione dei dati relativi alle denunce di produzione, giacenze e altre competenze connesse;

h) cura l'impostazione e la tenuta del catasto vitivinicolo regionale per quanto di competenza della Regione.

2. Il Centro regionale vitivinicolo coordina e sostiene l'attività dei consorzi di tutela vini a D.O.C., anche avvalendosi degli stessi.

Art. 4.

Uffici

1. Il Centro regionale vitivinicolo, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, può avvalersi di unità operative, anche decentrate, di livello subdirezionale.

Art. 5.

Organi

1. Sono organi del Centro regionale vitivinicolo:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 6.

Consiglio di amministrazione

1. Il Centro regionale vitivinicolo è retto da un consiglio di amministrazione, nominato con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, per la durata di cinque anni. Il consiglio di amministrazione resta comunque in carica, ad ogni effetto, fino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di nomina del nuovo consiglio; analogamente nel caso di sostituzione di singoli componenti il consiglio, i membri sostituiti restano in carica sino alla pubblicazione nel predetto Bollettino del decreto di nomina dei sostituti.

2. Il consiglio di amministrazione è composto:

- a) dal presidente;
- b) dal direttore regionale dell'agricoltura o da un suo delegato;
- c) da un rappresentante per ciascuno dei consorzi, già costituiti, di tutela vini a D.O.C.;
- d) da tre esperti qualificati del settore, designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative.

3. Alle sedute del consiglio partecipa, con voto consultivo, il direttore del Centro.

4. Funge da segretario un funzionario del Centro designato dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore.

5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente;

6. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno ogni due mesi.

7. La mancata o ritardata designazione di alcuni membri non pregiudica la costituzione del consiglio di amministrazione, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei suoi componenti e fatte salve le successive integrazioni.

Art. 7.

Compiti del Consiglio di amministrazione.

1. Sono di competenza del consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti:

- a) il bilancio preventivo, le sue variazioni, il conto consuntivo e l'eventuale esercizio provvisorio;
- b) il programma triennale, l'aggiornamento annuale e le eventuali modificazioni;

c) i regolamenti interni, le direttive per il funzionamento del Centro regionale vitivinicolo ed ogni altra disciplina eventualmente necessaria per l'attuazione degli interventi;

d) le convenzioni con enti pubblici e privati;

e) gli atti e contratti di acquisto e alienazione di beni immobili;

f) lo stare in giudizio e resistervi, la stipulazione di transazioni;

g) la partecipazione ad altre organizzazioni;

h) le convenzioni con Istituti di credito, comprese quelle per mutui, operazioni di sconto o di cessione di annualità;

i) ogni altro affare riguardante l'attività del Centro ad esso sottoposto dal presidente.

2. Il Consiglio di amministrazione, alla fine di ogni esercizio, trasmette alla giunta regionale, per il tramite della direzione regionale dell'agricoltura, una relazione sull'attività svolta dal Centro.

Art. 8.

Presidente e Vicepresidente

1. Il presidente, nominato con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura, ha la rappresentanza legale del Centro regionale vitivinicolo, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, attua le deliberazioni del consiglio di amministrazione, compie gli altri atti necessari per la realizzazione delle finalità del Centro e sovrintende alla gestione del Centro stesso.

2. Ogni qualvolta ciò sia ritenuto utile in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, il presidente può far intervenire alle sedute del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto, rappresentanti di enti, associazioni ed organismi interessati, dirigenti regionali, o loro sostituti ed esperti.

3. Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno un vicepresidente che sostituisce il presidente e tutte le sue attribuzioni in caso di assenza o impedimento.

Art. 9.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa.

2. Un revisore effettivo, con funzioni di presidente ed uno supplente, sono scelti tra i revisori ufficiali dei conti.

3. I componenti il collegio restano in carica per la durata di cinque anni ed esercitano le loro funzioni fino alla nomina del nuovo collegio.

4. In caso di cessazione dall'incarico di un revisore effettivo subentra un revisore supplente; l'avvenuta sostituzione viene notificata dal presidente del Centro regionale vitivinicolo;

5. Il collegio si riunisce almeno ogni tre mesi per le verifiche di competenza.

6. La mancata partecipazione a due riunioni consecutive, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dall'incarico.

7. La decadenza viene rilevata dal collegio dei revisori dei conti che promuove la sostituzione dei componenti decaduti.

8. Al collegio dei revisori dei conti compete:

a) esaminare e relazionare al consiglio di amministrazione sul progetto di bilancio preventivo e sul conto consuntivo che a tale scopo devono essere trasmessi al collegio, con i relativi documenti giustificativi, almeno quindici giorni prima della loro discussione da parte del consiglio di amministrazione;

b) compiere tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione contabile e finanziaria del Centro; a tal fine il collegio può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

9. I revisori dei conti possono assistere alle sedute del consiglio di amministrazione.

10. Il collegio dei revisori dei conti trasmette, almeno ogni sei mesi, alla giunta regionale, per il tramite della direzione regionale dell'agricoltura, una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria del Centro.

Art. 10.

Compensi

1. Al presidente ed al vicepresidente del Centro regionale vitivinicolo competono rispettivamente un'indennità mensile di carica di L. 1.750.000 lorde e di L. 1.000.000 lorde.

2. Ai componenti il consiglio di amministrazione compete, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero nella misura di L. 70.000 lorde.

3. Al presidente del collegio dei revisori dei conti ed ai soli revisori effettivi compete rispettivamente un'indennità annuale di carica di lire 2.500.000 lorde e L. 2.000.000 lorde.

Art. 11.

Comitato tecnico consultivo per la vitivinicoltura

1. Presso il Centro regionale vitivinicolo è istituito il comitato tecnico consultivo per la vitivinicoltura.

2. Il comitato è nominato con decreto del presidente della giunta regionale ed è composto:

a) dal presidente del Centro regionale vitivinicolo che lo presiede;

b) dal direttore del Centro regionale vitivinicolo;

c) da rappresentanti designati da ciascuno dei consorzi, già costituiti, di tutela vini a D.O.C.;

d) da un rappresentante designato da ciascuna delle cantine sociali operanti nella regione;

e) da un rappresentante designato da ciascuna delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione;

f) da un rappresentante dell'associazione commercianti regionale, settore viticolo;

g) da un rappresentante del settore industriale regionale vitivinicolo;

h) da due rappresentanti dell'associazione enotecnici della regione;

i) dal presidente dell'istituto tecnico agrario specializzato in viticoltura ed enologia di Cividale;

l) da un rappresentante dell'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA);

m) da un rappresentante del Centro regionale di sperimentazione agraria;

n) da un rappresentante designato dalla facoltà di agraria dell'Università degli studi di Udine;

o) da un rappresentante dell'associazione regionale produttori di materiale di moltiplicazione della vite del Friuli-Venezia Giulia;

p) da un rappresentante del consorzio tutela grappe friulane;

q) da un rappresentante dell'Unione nazionale consumatori.

3. Funge da segretario del comitato un dipendente del Centro regionale vitivinicolo.

4. I membri non di diritto del comitato restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

5. Il comitato esprime parere sul bilancio, sul programma triennale, sull'aggiornamento annuale e sui regolamenti del Centro regionale vitivinicolo nonché, quando ne sia richiesto dal presidente o da almeno un terzo dei componenti, su ogni altro argomento di rilievo che interessi il Centro medesimo.

6. La mancata o ritardata designazione di alcuni membri non pregiudica la costituzione del comitato.

Art. 12.

Norme in materia di amministrazione di contabilità e di controlli

1. L'esercizio finanziario del Centro regionale vitivinicolo coincide con quello della Regione.

2. Il bilancio di previsione, il programma triennale e l'aggiornamento annuale devono essere adottati entro il 15 novembre dell'esercizio finanziario precedente; il conto consuntivo deve essere adottato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

3. In materia di controlli si applicano le disposizioni previste dalla parte IV, titolo II della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7, con le modalità indicate per gli enti di cui all'art. 232 della medesima legge.

4. Si applicano le disposizioni vigenti per la Regione in materia di esercizio finanziario provvisorio e di gestione provvisoria del bilancio.

Art. 13.

Entrate

1. Le entrate del Centro regionale vitivinicolo sono costituite:

a) da una sovvenzione erogata annualmente dall'amministrazione regionale al Centro per il perseguimento dei suoi fini istituzionali;

b) da eventuali assegnazioni da parte dell'Amministrazione regionale di fondi con destinazione vincolata;

c) da contributi e sovvenzioni da parte di enti, associazioni e privati.

Art. 14.

Attribuzioni del direttore

1. Al direttore del Centro regionale vitivinicolo spettano, per quanto non previsto ed in quanto compatibile con la presente legge, le attribuzioni previste dalla legislazione regionale vigente per i direttori di enti regionali di cui all'art. 21, quinto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

Art. 15.

Norma di rinvio

1. Con successiva legge regionale saranno previste le norme di inquadramento del personale in servizio presso il Centro regionale vitivinicolo del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 16.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 13, lettera a), fanno carico al cap. 7320 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, che presenta sufficiente disponibilità. La denominazione del precitato cap. 7320 è sostituita dalla seguente: «Contributo annuale al Centro regionale vitivinicolo per il funzionamento e le attività istituzionali».

Art. 17.

Collaborazione con altri organismi

1. Il Centro regionale vitivinicolo, nei suoi programmi annuali, dovrà tener conto dell'attività e delle esigenze di gestione dell'enoteca regionale permanente «La Serenissima» con sede in Gradisca d'Isonzo, e ciò a sostegno dell'attività di promozione e valorizzazione della produzione vitivinicola regionale che la stessa svolge.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 20 giugno 1988

BIASUTTI

88R0678

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1988, n. 14.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 luglio 1973, n. 20 «Norme per la tutela della fauna e dell'ambiente e per l'esercizio dell'attività venatoria».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 11 del 16 giugno 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

MODALITÀ DI ESERCIZIO
DELL'ATTIVITÀ VENATORIA - DIVIETI

Art. 1.

Il territorio della regione Molise è sottoposto a regime di caccia controllata gratuita e le specie cacciabili sono quelle indicate, per i singoli periodi di caccia, dall'art. 11 della legge n. 968/1977 e successive modificazioni.

Fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì, ogni cacciatore può esercitare la caccia per non più di tre giorni settimanali.

Nei calendari venatorio, da emanarsi annualmente con decreto del presidente della giunta regionale, saranno indicate:

- a) data di apertura e chiusura della caccia;
- b) le giornate settimanali di caccia;
- c) il numero consentito dei capi di selvaggina da abbattere;
- d) norme particolari per la caccia al cinghiale.

Dette disposizioni, anche per esigenze di coordinamento con le regioni limitrofe, potranno subire variazioni in senso restrittivo.

Nel calendario venatorio verranno altresì stabiliti i tempi e le modalità per l'addestramento dei cani nei periodi di divieto di caccia e saranno previste eventuali norme particolari per l'attività venatoria nelle Z.A.G.S.

La selvaggina abbattuta nel rispetto della legge dello Stato e della presente legge, appartiene a colui che l'ha cacciata.

Il cacciatore nel corso dell'inseguimento della selvaggina scovata e del recupero di quella ferita non deve subire turbativa di sorta da parte di terzi, finché non ne abbia abbandonato l'inseguimento o il recupero.

Art. 2.

All'art. 5 della legge regionale n. 20/1979 il punto d) va così riformulato:

«Istituzione di zone di addestramento cani e per le gare degli stessi, anche su selvaggina naturale da affidare in gestione ad associazioni venatorie o cinofile riconosciute, con decreto del presidente della giunta regionale; dette zone possono altresì prevedere l'addestramento di cani da caccia su selvaggina proveniente da allevamenti artificiali. In tal caso l'abbattimento del selvatico è consentito esclusivamente sui capi appositamente liberati dalle Associazioni in occasione delle gare. Tali zone possono essere agibili durante tutto l'anno.

Le zone, così come costituite, possono essere riconfermate a richiesta degli interessati allo scadere del triennio».

Art. 3.

All'art. 20 è aggiunto il seguente comma:

«È altresì vietata la caccia all'interno delle Z.A.G.S. senza il possesso dell'apposito tesserino di accesso».

Art. 4.

L'art. 23 va così integrato con l'aggiunta del presente comma:

«Per la ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 20 della presente legge, si applica la sanzione amministrativa prevista alla lettera C art. 31 della legge n. 968 del 27 dicembre 1977».

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del primo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Molise.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 6 giugno 1988

DI LAURA FRATTURA

88R0679

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1988, n. 15.

Contributi in favore dei comuni per l'esecuzione delle indagini geologiche-geotecniche preordinate alla formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi e loro varianti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 12 del 1° luglio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione concede ai comuni contributi *una-tantum* in conto capitale per l'esecuzione delle indagini geologiche-geotecniche relative a sondaggi diretti ed indiretti, prove in situ e prove di laboratorio, in attuazione della legge regionale 8 settembre 1986, n. 15.

2. Il termine previsto nel primo comma dell'art. 5 della legge regionale 8 settembre 1986, n. 15 è prorogato al 30 giugno 1991.

Art. 2.

1. Il contributo è fissato nella misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile dalla Regione, è comunque nella misura non superiore al contributo massimo determinato con le allegate tabelle A e B, che costituiscono parte integrante della presente legge, previo esame preventivo da parte del settore edilizia residenziale, sezione comuni sismici competenti per territorio, sul programma di indagini che i comuni, competenti alla formazione degli strumenti urbanistici e loro varianti, predisporranno.

2. Il programma delle indagini deve essere formulato in base alla prevedibile costituzione del sottosuolo rilevabile da un preventivo studio condotto sul territorio interessato dallo strumento urbanistico e contenente informazioni atte a definire le caratteristiche topografiche e geomorfologiche.

- Art. 3.

1. Alla liquidazione dei contributi previsti nell'art. 1 della presente legge provvede con decreto il presidente della giunta regionale previa proposta del settore edilizia residenziale in ordine alle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 4.

Alla quantificazione degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con successiva legge di variazione al bilancio regionale ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 33 della legge regionale n. 44/1977.

Art. 5.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 20 giugno 1988

DI LAURA FRATTURA

(Omissis).

88R0680

REGIONE SICILIA

LEGGE 15 giugno 1988, n. 11.

Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'amministrazione regionale per il triennio 1985 - 1987 e modifiche ed integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale.

(Pubblicata nel Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 27 del 18 giugno 1988)

REGIONE SICILIA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Trattamento giuridico ed economico

Art. 1.

1. Le disposizioni della presente legge concernenti incrementi retributivi al personale in servizio per il triennio 1985-1987, in quanto non diversamente previsto, si applicano al personale dipendente dall'amministrazione regionale collocato o da collocare, anche in soprannumero, nei ruoli di cui alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, anche se i relativi provvedimenti siano in corso di perfezionamento, ivi compreso il personale contemplato dalla legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39, in servizio presso l'amministrazione regionale, nonché al personale collocato o da collocare nei ruoli previsti dalla legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53 e successive modifiche ed integrazioni, al personale collocato o da collocare, in conseguenza di concorsi già banditi, nel ruolo del servizio regionale per la repressione delle frodi vinicolo istituito con la legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, ed al personale collocato o da collocare nel ruolo ad esaurimento istituito con l'art. 50 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.

2. Per il personale proveniente, da data successiva al 31 dicembre 1984, dall'amministrazione dello Stato o da altri enti, i benefici previsti dalla presente legge sono sostitutivi di ogni beneficio previsto da disposizioni normative o da accordi riferentisi al periodo 1° gennaio 1985-31 dicembre 1987, ivi compresi i benefici previsti dalla legislazione regionale. Per gli stessi dipendenti i benefici sindacati, per il periodo anteriore all'inquadramento nei ruoli dell'Amministrazione regionale, sono erogati a titolo di assegno perequativo regionale, ai sensi degli articoli 55 e seguenti della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, e successive modifiche ed integrazioni, anche nei confronti del personale proveniente da enti ed amministrazioni diverse dall'amministrazione dello Stato.

3. All'atto dell'inquadramento nei ruoli dell'amministrazione regionale, l'ammontare di cui al comma precedente è computato ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 2 della presente legge.

Art. 2.

1. Al personale di cui all'art. 1, comunque in servizio alla data del 1° dicembre 1985, è attribuito con decorrenza della stessa data, sullo stipendio spettante anteriormente all'attribuzione dei benefici di cui all'art. 3, un incremento retributivo pari all'1,10 per cento dell'ammontare della classe media del livello iniziale della relativa qualifica, quale determinata, anche per corrispondenza di qualifiche, dalla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, per ogni anno di effettivo servizio nella qualifica medesima o nella carriera corrispondente.

2. L'aliquota di cui al primo comma è determinata nella misura dello 0,65 per cento dell'ammontare della classe media del livello iniziale della qualifica conseguita per i dipendenti comunque transitati dopo il 1° gennaio 1970 in una qualifica superiore, ed è riferita agli anni di effettiva permanenza nella stessa qualifica o carriera conseguita ed in quella immediatamente inferiore.

3. Per i funzionari con qualifica non inferiore a direttore regionale ed equiparato l'aliquota dell'1,10 per cento è calcolata rispettivamente sulla classe media del livello iniziale previsto per la qualifica di dirigente e sulla classe media di stipendio prevista per il direttore regionale, rispettivamente per il servizio prestato nelle qualifiche di dirigente o equiparate e nelle qualifiche di direttore regionale od equiparato e segretario generale.

4. Ai dipendenti che, in forza delle disposizioni dell'art. 59 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, sono stati o saranno collocati per effetto del superamento di esame in una qualifica superiore, il riequilibrio retributivo di cui al presente articolo sarà rideterminato all'atto del conseguimento della nuova situazione stipendiale, sostituendo l'importo risultante dai precedenti commi, anche se già conseguito, con quello risultante dalla applicazione dell'aliquota dello 0,65 per cento dell'ammontare della classe media del livello iniziale della qualifica conseguita per ogni anno di servizio effettivamente prestato nella qualifica immediatamente inferiore.

5. Ai fini del computo degli anni di effettiva permanenza nella qualifica o carriera vengono considerati i servizi effettivi di ruolo e non di ruolo ed esclusi quelli comunque riconosciuti utili per situazioni giuridiche diverse da quella di effettiva permanenza nella qualifica.

6. Nel computo finale degli anni da considerare, le frazioni di tempo non inferiori a mesi sei vanno ricondotte ad un anno.

7. Sulla base delle disposizioni dei commi precedenti è attribuita, con effetto dal 1° dicembre 1985, la situazione stipendiale, per classi ed aumenti periodici, pari o immediatamente inferiore al maturato economico complessivo. L'eventuale eccedenza economica viene commutata in tempo ai fini dell'attribuzione delle posizioni stipendiali successive. La commutazione viene effettuata determinando il rapporto tra la stessa eccedenza economica e la differenza tra la posizione stipendiale attribuita e quella successiva ed il tempo intercorrente tra le due posizioni stesse, ed esprimendo il valore risultante in mesi. Le frazioni di tempo superiori a quindici giorni sono considerate mese intero.

8. L'eventuale differenza tra il maturato economico complessivamente spettante e la situazione stipendiale attribuita ai sensi del comma precedente è corrisposta in forma di assegno personale, utile ai fini della tredicesima mensilità, dell'indennità di produttività e del trattamento di quiescenza e previdenza, riassorbibile con il conseguimento della posizione stipendiale successiva.

Art. 3.

1. Gli stipendi annui lordi previsti dalla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, sono incrementati, rispettivamente dalle date sottoindicate, dei seguenti ammontari annui lordi, aggiuntivi, per gli anni 1986-1987, rispetto agli stipendi spettanti al 31 dicembre dell'anno precedente.

	dall'1-1-1985	dall'1-1-1986	dall'1-1-1987
1° livello e 1ª fascia funzionale	150.000	175.000	275.000
2° livello e 2ª fascia funzionale	240.000	280.000	284.000
3° livello e 3ª fascia funzionale	300.000	350.000	358.000
4° livello e 4ª fascia funzionale	330.000	385.000	389.000
5° livello e 5ª fascia funzionale	420.000	490.000	494.000
6° livello e 6ª fascia funzionale	510.000	595.000	599.000
7° livello e 7ª fascia funzionale	600.000	700.000	980.000
8° livello e 8ª fascia funzionale	810.000	945.000	1.329.000
Dirigente superiore ed equiparato	1.100.000	1.350.000	1.966.000
Dirigente regionale ed equiparato	1.220.000	1.965.000	2.719.000
Segretario generale	1.330.000	2.167.000	2.983.000

2. I nuovi stipendi, compresi gli aumenti decorrenti dal 1° gennaio 1986 e dal 1° gennaio 1987, hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute ed i contributi di riscatto, nonché sulla determinazione degli importi dovuti per indennità di contingenza e per indennità di produttività, e sulla misura oraria dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario e competono anche al personale non di ruolo della amministrazione regionale con riferimento alla fascia funzionale iniziale della corrispondente qualifica di ruolo.

Art. 4.

1. Le disposizioni dell'art. 5 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, concernenti il passaggio da una fascia funzionale ad altra, al maturarsi di periodi di effettivo servizio nella qualifica, sono estese a tutte le qualifiche dei dipendenti dell'amministrazione regionale.

2. A tal fine, per le qualifiche appartenenti a fasce funzionali non superiori alla sesta, al maturarsi di dieci anni di effettivo servizio nella qualifica e, per le qualifiche appartenenti all'ultima fascia funzionale o per le quali non siano previste fasce funzionali, al maturarsi di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, saranno attribuiti, ferma restando la normale progressione economica, la classe di stipendio o l'aumento periodico immediatamente superiori a quelli spettanti alla stessa data.

3. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, collocato in qualifiche alle quali non si rendeva applicabile il sistema del passaggio da una fascia funzionale ad altra previsto dall'articolo 5 della stessa legge, e che aveva già maturato, alla data di entrata in vigore della medesima legge, un'anzianità effettiva di servizio nella qualifica di cinque anni, il beneficio di cui al primo comma è attribuito con effetto dal 1° dicembre 1985.

4. L'art. 5 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore della stessa legge. Le somme eventualmente già erogate in applicazione delle disposizioni del citato art. 5 sono detratte dall'aumento dovuto ai sensi del presente articolo.

Art. 5.

1. L'ammontare per classi ed aumenti periodici di stipendio in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e di aumento periodico maturati alla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce la retribuzione individuale di anzianità.

2. La valutazione economica di cui sopra si effettua con riferimento al trattamento stipendiale previsto dalla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, ed ai valori percentuali delle classi e scatti ivi previsti.

3. In assenza dell'intervento, entro il 30 giugno 1989, di una nuova disciplina in materia di retribuzione di anzianità, la retribuzione individuale di anzianità di cui primo comma verrà incrementata, a decorrere dallo scadere del biennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli aumenti periodici in conformità della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, e sulla base dei valori tabellari ivi previsti. Ai fini dell'attribuzione del predetto importo, restano salve le abbreviazioni temporali previste da speciali disposizioni di legge.

4. Al personale assunto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione del personale assunto in servizio in forza di concorsi già banditi entro la data suindicata, al quale si applica, in quanto compatibile, il trattamento previsto dalla presente legge, è attribuito il trattamento economico fondamentale di cui all'allegata tabella «A».

Art. 6.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1985, l'indennità di produttività istituita con l'art. 35 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, di cui alla tabella «O» annessa alla stessa legge, è determinata avendo riguardo altresì all'ammontare dell'indennità di contingenza.

2. La stessa indennità è liquidata con riferimento alla retribuzione in godimento da parte di ciascun dipendente al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 7.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, l'ammontare delle indennità previste per i dipendenti dell'amministrazione regionale non ragguagliato al prezzo di beni o di servizi, con esclusione dell'indennità di trasferta, dell'indennità di produttività e dell'indennità prevista dall'art. 42 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, è aumentato del 20 per cento, con arrotondamento per eccesso alle 10 lire.

2. Al personale del ruolo del corpo regionale delle foreste con qualifica di assistente tecnico forestale e di agente tecnico forestale compete l'indennità prevista dall'art. 2 della legge 20 marzo 1984, n. 34, dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, e dall'art. 2 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modifiche, nella legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità e le decorrenze previste dalle medesime norme per le corrispondenti qualifiche del personale del corpo forestale dello Stato.

3. Il secondo comma dell'art. 42 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato con effetto dal 1° gennaio 1986.

Art. 8.

1. Per esigenze di funzionalità dell'amministrazione regionale, in tema di svolgimento di attività particolarmente articolate o diluite nel tempo o di attività che, per essere concluse, devono attenersi a tempi tecnici non comprimibili o modificabili, possono essere istituiti turni giornalieri di lavoro, con decreto del presidente della Regione, sentita la commissione regionale consultiva per il personale.

2. Per le turnazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268.

3. L'amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere i compensi previsti dal citato art. 13 al personale regionale che ha effettuato il servizio articolato in turni di lavoro per il periodo decorrente dal 1° gennaio 1986 sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

1. A decorrere dal primo del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, l'indennità di trasferta per i dipendenti dell'amministrazione regionale comandati in missione fuori dall'ordinaria sede di servizio è stabilita, per ogni 24 ore di assenza dalla sede, ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio, nelle seguenti misure:

a) segretario generale, direttore regionale ed equiparato: L. 120.000;

b) dirigente superiore ed equiparato, dirigente ed equiparato: L. 100.000;

c) assistente ed equiparato, nonché qualifiche equiparate per livello: L. 80.000;

d) altre qualifiche: L. 60.000.

2. Le misure suindicate sono comprensive della rivalutazione prevista dal quarto comma dell'art. 86 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, avente decorrenza anteriore alla data indicata al primo comma.

3. Ferme restando le altre disposizioni concernenti il trattamento di missione dei dipendenti dell'amministrazione regionale; i dipendenti inviati in missione possono chiedere, con opzione anche giornaliera e dietro presentazione di regolari fatture o di ricevute fiscali integrate con il nominativo del dipendente, il rimborso della spesa sostenuta per uno oppure due pasti per ogni giorno di missione. Il rimborso non può eccedere, per ciascun pasto, l'importo di L. 30.000.

4. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, l'importo suindicato, è aumentato annualmente ai sensi dell'art. 36, quarto comma, della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni.

5. Le misure dell'indennità di trasferta spettanti sono ridotte del 20 per cento per ciascun pasto di cui venga richiesto il rimborso.

6. Nel primo comma dell'art. 37 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, l'espressione: «a dirigente» è sostituita con la seguente: «ad assistente».

Art. 10.

1. All'art. 81 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma:

«Il personale suddetto può essere scelto nell'ambito di tutti i ruoli dell'Amministrazione regionale».

Art. 11.

1. I servizi comunque resi dai dipendenti dell'amministrazione regionale, sia alla stessa amministrazione regionale che ad altri enti o amministrazioni pubbliche, sono valutati, a domanda degli interessati, ai fini della progressione giuridica ed economica nella misura del 100 per cento, se prestati in qualifiche o carriere corrispondenti o superiori alla qualifica posseduta alla data della domanda, e nella misura del 60 per cento, se prestati in qualifiche o carriere immediatamente inferiori.

2. Qualora i servizi suddetti siano stati già valutati o abbiano comunque influito sulla determinazione della posizione stipendiale in godimento, la valutazione sarà effettuata ai soli fini giuridici.

3. I benefici di cui al presente articolo decorrono dal primo del mese successivo alla presentazione della relativa domanda.

4. Per il personale dell'amministrazione regionale di cui alla legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39, o assunto tra il 1° gennaio 1985 e la data di entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento dei servizi di cui ai commi precedenti, ha effetto dalla data di inquadramento in ruolo, anche in soprannumero.

TITOLO II

Trattamento di quiescenza di previdenza e di assistenza

Art. 12.

1. Ai titolari di pensioni o di assegni vitalizi a carico del bilancio regionale alla data del 1° dicembre 1985, è attribuito, a decorrere dalla stessa data, sulla pensione o assegno vitalizio spettante, un aumento pari allo 0,75 per cento dell'ammontare della classe media del livello iniziale dell'ultima qualifica posseduta o comunque corrispondente, ai sensi della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, per ogni anno di servizio utile e valutato ai fini della percentuale che ha determinato il trattamento di quiescenza.

2. Al personale di cui al primo comma, collocato a riposo con qualifica non inferiore a direttore regionale o equiparato, l'aumento è calcolato, ferma restando ogni altra modalità, sull'ammontare della classe media prevista dalla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, per la qualifica posseduta o comunque corrispondente.

3. Ai titolari di pensione indiretta o di reversibilità alla data del 1° dicembre 1985 sono attribuiti i benefici di cui al presente articolo con riferimento alla qualifica ed agli anni di servizio utile e valutato ai fini della percentuale del trattamento di quiescenza del dante causa.

Art. 13.

1. Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, tutti gli aumenti retributivi fissi e continuativi attribuiti al personale in servizio dell'Amministrazione regionale, ivi compresi gli aumenti previsti dall'art. 3, sono estesi di diritto, con la stessa decorrenza, ai titolari di pensioni o di assegni vitalizi, di qualifica ed anzianità eguale o corrispondente, che non ne abbiano già fruito a qualunque titolo, in misura proporzionale alla percentuale che ha determinato il trattamento di quiescenza. Per il personale con qualifiche di pensionamento corrispondenti a qualifiche riferite a più fasce funzionali, si ha riguardo al livello retributivo più elevato previsto per il personale in servizio.

2. L'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 e l'art. 84 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, sono abrogati.

3. Le somme eventualmente già erogate in applicazione dell'art. 84 sopraindicato sono computate su quanto dovuto ai sensi del presente articolo.

Art. 14.

1. Ai titolari di pensioni o di assegni vitalizi alla data del 1° novembre 1985, in sostituzione degli aumenti previsti dall'art. 54 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, e dall'art. 6 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, sono attribuiti, a decorrere dal 1° dicembre 1985, i seguenti aumenti avendo riguardo alla percentuale che ha determinato il trattamento di quiescenza:

a) se con qualifica di pensionamento inferiore a direttore generale, l'ammontare di un aumento periodico calcolato sullo stipendio dell'ottava classe del livello più alto previsto per il personale in servizio di corrispondente qualifica;

b) se con qualifica di pensionamento non inferiore a direttore regionale o equiparato, l'aumento previsto dall'art. 6, primo comma, della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21.

Art. 15.

1. Per le cessazioni dal servizio dei dipendenti dell'amministrazione regionale successive al 31 dicembre 1984, ai fini della determinazione della base pensionabile, nonché del trattamento di previdenza, l'ultimo stipendio integralmente spettante è maggiorato delle quote mensili della successiva classe di stipendio o del successivo aumento periodico, maturate all'atto della cessazione dal servizio.

2. Le quote mensili di cui al comma precedente si considerano maturate in numero corrispondente ai mesi di servizio trascorsi dalla data di attribuzione dell'ultimo stipendio fino alla cessazione dal servizio, computando per mese intero la frazione di mese superiore a giorni quindici e trascurando le frazioni inferiori.

3. Sulle quote aggiuntive di cui ai commi precedenti, sono operate le normali ritenute per la quiescenza e la previdenza.

Art. 16.

1. L'art. 9 della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito con il seguente:

«Salvo il recupero dei relativi contributi pensionistici e previdenziali, l'amministrazione regionale corrisponde al personale, inquadrato ai sensi della presente legge, il trattamento di quiescenza e di previdenza previsto per i dipendenti dell'amministrazione regionale dalla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni.

Al personale statale già in posizione di comando presso l'amministrazione regionale a seguito di trasferimento alla Regione degli uffici statali ai sensi dell'art. 2 nonché agli insegnanti statali comandati presso la regione Sicilia ai sensi dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e dell'art. 7 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, cessato dal servizio per collocamento a riposo di ufficio o per decesso, con decorrenza non anteriore al 1º gennaio 1984 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, è attribuito un assegno mensile integrativo di quiescenza, da corrispondere anche a favore dei superstiti aventi diritto in relazione alla percentuale agli stessi spettante a titolo di pensione indiretta o di reversibilità, pari alla differenza tra il trattamento pensionistico lordo spettante ed il trattamento spettante al personale dell'amministrazione regionale in quiescenza di corrispondente qualifica e pari anzianità, in applicazione della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto delle variazioni dei due trattamenti pensionistici».

Art. 17.

1. Con effetto dal 1º luglio 1979, dopo il secondo comma dell'art. 30 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

«I contributi di quiescenza e previdenza a carico dell'amministrazione regionale sono commisurati rispettivamente al 17,70 per cento ed al 2 per cento della retribuzione annua di cui ai commi precedenti. L'amministrazione regionale, tuttavia, non provvede all'effettiva determinazione ed accantonamento delle somme corrispondenti ai suddetti contributi a carico della stessa, ritenendosi ad ogni effetto comprese le somme relative negli stanziamenti di bilancio per il trattamento di quiescenza e previdenza del personale della amministrazione regionale».

Art. 18.

1. Il primo comma dell'art. 13 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito con il seguente:

«Al pagamento delle pensioni e degli assegni vitalizi si provvede mediante mandati diretti o ordini di pagamento emessi in base a ruoli di spese fisse o ordinativi di pagamento ovvero, a richiesta del creditore, mediante accreditamento in conto corrente postale o bancario, ai sensi dell'art. 15, lettere b) e c), della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni. Gli interessati che si avvalgono del pagamento a mezzo di accreditamento in conto corrente, devono fare pervenire, entro il mese di gennaio di ciascun anno, alla direzione regionale dei servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza, certificato di esistenza in vita».

Art. 19.

1. L'indennità di buonuscita prevista dall'art. 7 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dal 1º gennaio 1985, è determinata altresì sulla base dell'ammontare dell'indennità di contingenza o di analoga indennità in godimento all'atto della cessazione dal servizio.

Art. 20.

1. I dipendenti dell'amministrazione regionale con almeno otto anni di servizio utile ai fini dell'attribuzione dell'indennità di buonuscita possono chiedere anticipazioni, che non potranno complessivamente superare il 70 per cento dell'ammontare dell'indennità di buonuscita cui avrebbero diritto nel caso di cessazione del rapporto di impiego alla data della richiesta, per spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche e non coperti da interventi della pubblica amministrazione, o per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli.

2. L'anticipazione viene detratta, a tutti gli effetti, dall'ammontare dell'indennità di buonuscita o, comunque, dal trattamento spettante per la cessazione del rapporto.

3. Tra i richiedenti dell'anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione viene compilata una graduatoria annuale utilizzando, in quanto compatibili, i criteri previsti dal regolamento di esecuzione dell'art. 16 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, e successive modifiche ed integrazioni, per la compilazione delle graduatorie per la cessione di stipendio, e le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo.

4. Per l'erogazione dell'anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione dovrà essere prodotta la documentazione dimostrativa dell'acquisto.

Art. 21.

1. Per i dipendenti dell'amministrazione regionale inquadrati o da inquadrare in ruolo, anche in soprannumero, ai sensi della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39, i servizi prestati presso l'amministrazione regionale anteriormente alla data di decorrenza della collocazione in ruolo sono valutati ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza senza alcun onere per l'interessato, ove le relative retribuzioni siano state regolarmente assoggettate ai contributi di quiescenza e di previdenza.

2. In ogni altro caso, i servizi prestati dallo stesso personale alle dipendenze dell'amministrazione regionale o di altre pubbliche amministrazioni sono valutati ai fini di quiescenza e di previdenza in conformità dell'art. 6 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 76, e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'amministrazione regionale provvede direttamente al recupero, in conformità alle disposizioni vigenti, delle somme dovute da altri enti od amministrazioni in relazione ai servizi ricongiunti presso l'amministrazione regionale.

Art. 22.

1. All'art. 15 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

nel primo comma l'espressione «o dei loro familiari» è sostituita con la seguente: «o dei relativi familiari a carico»;

il quarto comma è così sostituito:

«Il programma assistenziale, tra l'altro, deve prevedere:

1) educazione, istruzione e ricovero degli orfani di dipendenti, in particolari condizioni di bisogno;

2) conferimento di borse di studio ai figli a carico dei dipendenti in servizio o in quiescenza e di titolari di pensioni e di assegni vitalizi, che intendono frequentare scuole medie superiori o corsi universitari e di studi superiori o di perfezionamento. I relativi bandi saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione;

3) assegni di natalità, nuzialità e lutto;

4) attività culturali e ricreative, anche sotto forma di convenzioni e contributi per agevolare la partecipazione del personale ad attività espletate da altri enti od associazioni;

5) contributi a cooperative di consumo tra i dipendenti in servizio o in quiescenza per le spese di impianto e di gestione di spacci di vendita. Alle predette cooperative l'Amministrazione regionale può concedere in uso gratuito i locali necessari;

6) sussidi a circoli ricreativi per i dipendenti della Regione in servizio o a riposo, per lo svolgimento di attività culturali, sportive, ricreative e per prestazioni di servizi sociali. Per consentire lo svolgimento delle suddette attività ricreative può essere autorizzato l'uso di locali demaniali, con un canone di locazione ridotto al decimo del normale canone locativo».

TITOLO III

Disposizioni finali e transitorie

Art. 23.

1. Ai dipendenti dell'amministrazione regionale inquadrati o da inquadrare, anche in soprannumero, nei ruoli di cui all'art. 1, in servizio presso l'amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, che non abbiano già diritto alla relativa fruizione, sono estesi, con effetto dalla data di attribuzione del trattamento economico di ruolo, i benefici previsti dall'art. 75 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 24.

1. Ai dipendenti dell'amministrazione regionale inquadrati o da inquadrare, anche in soprannumero, nei ruoli di cui all'art. 1, in servizio presso l'amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, che non hanno fruito dei benefici previsti dall'art. 80 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, sono estesi, con effetto dalla data di inquadramento in ruolo, i benefici previsti dal citato art. 80, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 4 della presente legge e del maturarsi del periodo di tirocinio.

Art. 25.

1. Il personale dell'amministrazione regionale che, anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, era in possesso della qualifica di operaio, fruendo del secondo livello retributivo previsto dall'art. 28 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, nonché il personale del ruolo ad esaurimento istituito con la legge regionale 25 aprile 1969, n. 10, e soppresso con l'art. 53 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, è collocato, con le modalità e le decorrenze previste dalla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, nel secondo livello e nella seconda fascia funzionale, con la qualifica di operaio qualificato.

2. Al personale suindicato che, alla data del 1° novembre 1985, godeva di un trattamento superiore a quello derivante dall'applicazione della disposizione del primo comma, sarà attribuita, con effetto dalla stessa data, nell'ambito del secondo livello, la posizione stipendiale immediatamente superiore a quella in godimento.

3. Salvo quanto previsto dai commi precedenti il personale operaio inquadrato o da inquadrare ai sensi della legge 25 ottobre 1985, n. 39, in qualifiche inferiori rispetto alle qualifiche di rispettiva assunzione, è collocato, con le modalità e le decorrenze previste dalla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, nella qualifica equivalente a quella di assunzione e nella corrispondente fascia funzionale.

Art. 26.

1. Il termine massimo di utilizzazione di cui all'art. 65 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, è prorogato con effetto dal 31 ottobre 1987, fino alla scadenza del terzo mese successivo all'entrata in vigore della legge di ristrutturazione dei ruoli del personale dell'amministrazione regionale e comunque non oltre la data del 30 giugno 1989.

2. All'art. 12 della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «tre anni» sono sostituite con le seguenti: «sei anni».

Art. 27.

1. Il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito con il seguente:

«Quando delibera su questioni riguardanti il personale, il consiglio è integrato da cinque componenti della stessa amministrazione, designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, all'inizio di ogni biennio».

Art. 28.

1. Nel ruolo previsto dall'art. 8 della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, e successive modifiche ed integrazioni, è altresì inquadrata a domanda, da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo nulla osta dell'ente di appartenenza, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, l'unità di personale della sezione italiana del servizio sociale internazionale addetta, sia alla data del 24 febbraio 1977 che a quella di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1985, n. 245, al centro sociale di Catania dell'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi.

2. Al personale predetto si applicano tutte le disposizioni concernenti il personale del ruolo speciale transitorio sopra indicato.

Art. 29.

1. Ai fini della corresponsione dei nuovi trattamenti economici previsti dalla presente legge, al personale in servizio si applicano le disposizioni dell'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, anche per i dipendenti in attesa di inquadramento in ruolo.

2. L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, senza l'adozione di provvedimenti formali, gli aumenti dei trattamenti pensionistici e degli assegni vitalizi determinati in base alle qualifiche, secondo le corrispondenze fissate dalla legge e sulla base delle percentuali che hanno determinato il trattamento di quiescenza.

Art. 30.

1. Al personale dell'amministrazione regionale in servizio o riposo, per i periodi di tempo intercorrenti dal primo del mese successivo alla maturazione del diritto e fino alla data di liquidazione delle competenze economiche spettanti a titolo di stipendio o di pensione, sono dovuti gli interessi nella misura legale nonché la rivalutazione monetaria del valore di credito, applicando l'indice dei prezzi previsto dall'art. 150 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le somme erogate o da erogare al personale in servizio o a riposo ai sensi della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Le somme dovute a titolo di interessi legali e di rivalutazione monetaria sono erogate, rispettivamente per il personale in servizio e per quello a riposo, a carico degli stanziamenti dei capitoli concernenti stipendi, pensioni ed altri assegni.

4. Le somme risultanti dall'applicazione degli artt. 2 e 12 della presente legge saranno erogate a decorrere dal 1° marzo 1989.

Art. 31.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in L. 360.000 milioni, di cui L. 160.000 milioni a carico della competenza del bilancio per l'anno finanziario 1988. Agli oneri ricadenti nell'esercizio finanziario in corso si provvede quanto a L. 60.000 milioni con parte delle disponibilità del cap. 21160 e quanto a L. 100.000 milioni con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

2. L'assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, anche di carattere compensativo fra i vari capitoli di spesa concernenti emolumenti fissi ed accessori, compensi per lavoro straordinario ed altri oneri inerenti il trattamento retributivo del personale regionale, occorrenti per l'applicazione della presente legge.

3. I maggiori oneri a carico degli esercizi successivi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 07.09 - Fondi speciali destinati al finanziamento di attività e interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza.

Art. 32.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, salve le diverse decorrenze previste dagli articoli precedenti.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 15 giugno 1988

NICOLOSI

TABELLA «A»
Livelli e qualifiche

	Lire
1° livello	3.800.000
2° livello	4.460.000
3° livello	5.000.000
4° livello	5.650.000
5° livello	6.640.000
6° livello	7.500.000
7° livello	8.700.000
8° livello	12.000.000
Dirigente superiore	15.000.000
Direttore regionale	19.522.000
Segretario generale	21.444.000

L'indennità di contingenza è corrisposta nell'ammontare e con le modalità dell'indennità integrativa speciale in vigore per i dipendenti del comparto pubblico.

Visto: NICOLOSI

88R0684

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1988, n. 26.

Interventi straordinari per lo sviluppo delle forme associative artigiane.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 35 del 10 giugno 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione concorre allo sviluppo e al potenziamento di centri di assistenza alla cooperazione artigiana, mediante un contributo al:

centro regionale di assistenza per la cooperazione artigiana, facente riferimento alla Federazione regionale dell'artigianato veneto;

centro regionale delle forme associative tra le aziende artigiane e piccole imprese, facente riferimento alla confederazione nazionale dell'artigianato-comitato regionale;

centro servizi per la cooperazione artigiana, facente riferimento alla confederazione delle libere associazioni artigiane italiane, comitato regionale veneto.

Art. 2.

1. Il contributo globalmente previsto in L. 500.000.000, viene distribuito in quote fisse di L. 40.000.000 ciascuno e, per la restante parte, in ragione del numero dei soci.

Art. 3.

1. Le domande dovranno pervenire al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredate della seguente documentazione:

copia autentica dello statuto e dell'atto costitutivo;
copia autenticata del libro soci.

Art. 4.

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di L. 500.000.000 nell'esercizio 1988. Al relativo onere si provvede, ai sensi del quinto comma dell'art. 19 della vigente legge regionale di contabilità, mediante prelevamento di pari importo dalla partita n. 3 «Sviluppo dell'artigianato» del fondo globale iscritto al cap. 80230 dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio finanziario 1987.

2. Nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno finanziario 1988 è istituito il cap. 21458 denominato «Contributi straordinari a centri di assistenza alla cooperazione artigiana», con lo stanziamento di L. 500.000.000 per competenza e cassa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 6 giugno 1988

BERNINI

88R0685

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1988, n. 27.

Iniziativa per l'accertamento della fattibilità del progetto di candidatura di Venezia e del Veneto per l'Esposizione universale dell'anno 2000.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 35 del 10 giugno 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La regione del Veneto, nel quadro delle iniziative volte a tutelare e valorizzare il patrimonio artistico e culturale di Venezia e del Veneto, promuove un'indagine tecnico-scientifica finalizzata ad accertare la fattibilità del progetto di candidatura di Venezia e del Veneto per l'Esposizione universale dell'anno 2000.

Art. 2.

Contenuti e modalità della ricerca

1. Per realizzare i fini indicati dall'articolo 1 la giunta regionale è autorizzata ad avvalersi del gruppo tecnico-operativo, da essa costituito, formato da esperti nei campi della pianificazione del territorio e della programmazione economica.

2. Il gruppo tecnico dovrà operare in conformità agli indirizzi della programmazione regionale e alle direttive della commissione consiliare speciale istituita dal consiglio regionale del Veneto con provvedimento n. 355 del 19 dicembre 1986, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto.

3. L'attività si articolerà in due distinte fasi finalizzate a:

a) costruire un modello di valutazione e di verifica delle condizioni reali del territorio e delle relative risorse, con particolare riferimento ai problemi posti dalla peculiarità del centro storico di Venezia;

b) sviluppare le tematiche specifiche che richiedono approfondimenti.

4. Il gruppo tecnico-operativo dovrà consegnare i risultati della prima fase della ricerca entro il 30 settembre 1988 e le conclusioni entro il 30 marzo 1989.

Art. 3.

Modalità di funzionamento

1. Il gruppo tecnico-operativo potrà avvalersi delle strutture regionali competenti nelle materie oggetto delle ricerche nonché di eventuali consulenze scientifiche e supporti tecnici.

2. Le prestazioni professionali dei componenti del gruppo tecnico-operativo sono disciplinate ai sensi dell'articolo 3, lettera a) della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40.

3. Per far fronte alle spese relative alle consulenze scientifiche e ai supporti tecnici vengono messe a disposizione, a mezzo di apposita apertura di credito a un funzionario delegato, le somme di cui all'art. 4, con obbligo di predisporre il rendiconto ai sensi dell'art. 92 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

Art. 4.

1. All'onere complessivo di lire 800 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, di cui lire 500 milioni per l'anno finanziario 1988 e lire 300 milioni per l'anno finanziario 1989, si provvede mediante le seguenti riduzioni degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio 1988 e del bilancio pluriennale 1988-1990:

	per il 1988	per il 1989
— Cap. 7006 Spese per studi, ricerche e indagini per la redazione del P.T.R.C.	L. 100.000.000	
— Cap. 7008 Spese per studi, ricerche e indagini per la formazione del P.R.S.	L. 100.000.000	
— Cap. 7010 Spese per altri studi, ricerche e indagini	L. 300.000.000	L. 300.000.000

2. Nel medesimo stato di previsione della spesa del bilancio 1988 e nel bilancio pluriennale 1988-1990 è iscritto il cap. 7020 denominato «Spese per l'accertamento della fattibilità del progetto di candidatura di Venezia e del Veneto all'Expò dell'anno 2000» con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1988 e di lire 300 milioni per l'anno finanziario 1989.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 6 giugno 1988

BERNINI

88R0686

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1988, n. 28.

Istituzione del difensore civico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 35 del 10 giugno 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ISTITUZIONE

Art. 1.

Istituzione e funzioni

- È istituito nella regione Veneto il difensore civico.
- Il difensore civico svolge la sua attività al servizio dei cittadini in piena libertà e indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
- Il difensore civico interviene, a norma della presente legge, nei casi di disfunzioni o di abusi della pubblica amministrazione nonché a tutela di interessi diffusi.

Art. 2.

Sede

1. Il difensore civico ha sede presso il Consiglio regionale e svolge le proprie funzioni anche in sedi decentrate.

Art. 3.

Requisiti

1. Il difensore civico è eletto tra cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'elezione a consigliere regionale e della necessaria preparazione ed esperienza professionale nel campo giuridico-amministrativo.

Art. 4.

Elezione e durata in carica

- Il difensore civico è eletto dal consiglio regionale con maggioranza di due terzi degli eventi diritto.
- Durata in carica 5 anni dalla data del giuramento.
- La prestazione del giuramento ha luogo davanti al consiglio regionale entro 15 giorni dall'elezione con la formula «Giuro di bene e fedelmente svolgere l'incarico cui sono chiamato nell'interesse della collettività e al servizio dei cittadini, in piena libertà e indipendenza».
- I poteri del difensore civico sono prorogati fino alla prestazione del giuramento da parte del successore.
- Il difensore civico è rieleggibile per una sola volta nella carica.
- Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato il consiglio regionale è convocato per provvedere all'elezione del nuovo difensore civico.
- Qualora il mandato venga a cessare prima della scadenza, per qualunque causa, la nuova elezione è posta all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione del mandato.

Art. 5.

Ineleggibilità e incompatibilità

- Non sono eleggibili:
 - a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali, i membri degli organi di gestione delle Unità locali socio-sanitarie;
 - b) i componenti degli organi dirigenti nazionali, regionali e provinciali di partiti politici e di associazioni sindacali;
 - c) i componenti del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni;
 - d) i dipendenti regionali, degli enti locali e degli enti, istituti, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo regionale;
 - e) i funzionari pubblici che, per ragioni del loro ufficio, svolgono attività di controllo su atti o organi regionali o di enti locali;
 - f) gli amministratori di enti e imprese pubblici o a partecipazione pubblica nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese vincolate con la Regione da contratti d'opera o di amministrazione ovvero che ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione;
 - g) i consulenti legali, tecnici o amministrativi che prestano abitualmente la loro opera alla Regione o agli enti o imprese o aziende di cui ai punti d) e f).
- L'ufficio del difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.
- In caso di ineleggibilità e incompatibilità si applicano le procedure previste per i consiglieri regionali.

Art. 6.

Revoca

1. Il difensore civico può essere revocato a seguito di motivata mozione solo per gravi violazioni di legge o per accertata inefficienza. La mozione è approvata dal consiglio regionale con le stesse modalità e la stessa maggioranza prevista per la nomina.

2. Il difensore civico, qualora lo richieda, è ascoltato in seduta pubblica dal consiglio regionale.

TITOLO II

FUNZIONAMENTO

Art. 7.

Modalità di intervento

1. Nei casi di disfunzioni o di abusi della pubblica amministrazione, su istanza di cittadini singoli o associati o di formazioni sociali che abbiano una pratica in corso, il difensore civico interviene presso l'amministrazione regionale, gli enti e le aziende da essa dipendenti, le Unità locali socio-sanitarie, gli enti delegatari di funzioni amministrative regionali affinché i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano tempestivamente emanati.

2. Può intervenire altresì d'ufficio ogni qualvolta riscontra casi analoghi a quelli segnalati con istanza.

3. Il difensore civico, qualora rilevi, presso qualsiasi altra amministrazione pubblica, disfunzioni, ne riferisce all'amministrazione interessata informandone la Giunta regionale.

4. Previa deliberazione assunta dai competenti organi delle province, dei comuni, delle comunità montane, che a tal fine stipuleranno convenzione con l'Ufficio di presidenza del consiglio regionale, l'attività del difensore civico può riguardare anche le pratiche in corso presso gli enti predetti ancorché non relative a funzioni da essi svolte per delega o sub delega della Regione.

5. I consiglieri regionali non possono rivolgere richieste di intervento al difensore civico.

6. La materia del pubblico impiego non può costituire oggetto di interventi del difensore civico.

Art. 8.

Procedimento

1. L'istanza di cui all'articolo precedente è presentata per iscritto od oralmente, nel qual caso viene verbalizzata dall'ufficio.

2. Qualora il difensore civico ritenga giustificata la istanza, chiede al responsabile dell'ufficio interessato notizie sullo stato della pratica e sui termini entro cui si prevede la sua definizione.

3. In caso di inerzia dell'ufficio competente, il difensore civico può chiedere al responsabile dell'ufficio di procedere congiuntamente all'esame della pratica e comunque, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio medesimo, stabilisce il termine massimo per la definizione della stessa pratica, restando esclusa ogni valutazione di merito.

4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, il difensore civico ne dà segnalazione agli organi competenti per i provvedimenti, anche disciplinari, di competenza.

5. Il responsabile dell'ufficio che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle normative vigenti. L'eventuale provvedimento di archiviazione è comunicato al difensore civico.

6. In ogni caso il difensore civico fornisce motivata risposta alle istanze presentate. Copia della risposta viene trasmessa all'organo esecutivo dell'ente interessato.

Art. 9.

Poteri istruttori

1. Il difensore civico, per l'adempimento dei suoi compiti, può:

a) chiedere l'esibizione, senza il limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento anche tramite collegamento con i sistemi informativi regionali;

b) convocare il responsabile dell'ufficio competente al fine di ottenere tutte le informazioni possibili circa lo stato della pratica e le cause delle eventuali disfunzioni e accedere agli uffici per accertamenti.

2. Il difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto in possesso per ragioni di ufficio e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 10.

Tutela degli interessi diffusi

1. Per la tutela di interessi diffusi nelle materie di competenza regionale, il difensore civico provvede a sentire tutte le parti eventualmente interessate che ne facciano richiesta.

2. Il difensore civico può indirizzare segnalazioni, sollecitazioni e pareri ai competenti organi della Regione.

Art. 11.

Rapporti con azioni giudiziarie e ricorsi amministrativi

1. La proposizione dei ricorsi giurisdizionali o amministrativi non esclude né limita la facoltà di proporre istanza al difensore civico.

Art. 12.

Rapporti con il Consiglio regionale

1. Il difensore civico ha diritto di essere ascoltato dalla commissione consiliare competente per gli affari istituzionali per riferire su aspetti generali della propria attività e dalle altre commissioni consiliari in ordine ad aspetti particolari.

2. Le commissioni consiliari possono convocare il difensore civico per avere chiarimenti sull'attività svolta.

3. Alle riunioni delle commissioni consiliari viene invitato un rappresentante della giunta regionale.

Art. 13.

Relazione annuale e informazione

1. Il difensore civico entro i primi tre mesi di ogni anno sottopone all'esame del consiglio regionale una relazione sull'attività svolta, con eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative.

2. La relazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Il consiglio regionale provvede a darne adeguata pubblicità su altri organi di stampa della Regione o indipendenti.

3. In casi di particolare importanza o urgenza il difensore civico può inviare proprie relazioni al consiglio regionale.

4. Il difensore civico, di propria iniziativa e valendosi del fondo a sua disposizione, o tramite il consiglio, provvede a dare adeguata pubblicità alla propria attività per la tutela degli interessi dei cittadini singoli o associati.

TITOLO III

NORME ORGANIZZATIVE

Art. 14.

Organizzazione e personale

1. Il difensore civico organizza il proprio ufficio secondo criteri di competenza funzionale e di decentramento di cui all'art. 2.

2. Alla dotazione organica, ai locali, ai mezzi necessari per il funzionamento dell'ufficio provvede, sentito il difensore civico, l'ufficio di presidenza del consiglio regionale con propria deliberazione.

3. Per l'espletamento delle proprie funzioni nelle sedi decentrate il difensore civico si avvale del personale messo a disposizione dalla giunta regionale. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal difensore civico e a esso risponde per l'attività svolta.

4. Il difensore civico può altresì valersi dell'assistenza degli uffici regionali e, nei limiti degli stanziamenti a sua disposizione, di professionisti tratti, ove esistano, dagli albi dei consulenti tecnici esistenti negli uffici giudiziari dei distretti delle Corti d'appello del Veneto.

Art. 15.

Trattamento economico

1. Al difensore civico spettano l'indennità di funzione e l'indennità di missione stabilite per i membri della giunta regionale.

Art. 16.

Norma finanziaria

1. All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, ai sensi dell'art. 19, quinto comma della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, mediante prelevamento dalla partita n. 9 del fondo globale per le spese correnti iscritto al cap. 80210 dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno 1987.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988 è istituito il cap. 3460 denominato «Spese connesse all'istituzione del difensore civico regionale» con lo stanziamento di lire 500 milioni.

3. Per gli anni successivi, al finanziamento della presente legge si provvede con la legge di approvazione del bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 6 giugno 1988

BERNINI

88R0687

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1988, n. 12.

Approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1988.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 21 del 6 giugno 1988)

(Omissis).

88R0683

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1988, n. 44.

Finanziamento degli interventi regionali previsti dalla legge regionale 15 gennaio 1988, n. 11, recante: *Provvedimenti urgenti a tutela dell'ambiente*.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 7 *straord. del 16 giugno 1988*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 15 gennaio 1988, n. 11 recante: «Provvedimenti urgenti a tutela dell'ambiente» è rifinanziata, per il 1988, con uno stanziamento di L. 1.000.000.000.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e cassa, nello stato di previsione del medesimo esercizio finanziario:

cap. 324000 denominato «Fondo globale occorrente per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale» - in diminuzione L. 1.000.000.000;

cap. 292435 (Sett. 29 - Tit. 2 - Ctg. 4 - Sez. 08) denominato «Onere per provvedimenti a tutela dell'ambiente» - in aumento L. 1.000.000.000.

La partita n. 8 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio 1988, è soppressa

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 25 maggio 1988

MATTEUCI

88R0724

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1988, n. 45.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 novembre 1986, n. 63 «Normativa sulla prima occupazione giovanile».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 17 del 24 giugno 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I soci beneficiari di cooperative o società ammesse a finanziamento ai sensi della legge regionale 11 novembre 1986, n. 63, che per qualsiasi ragione rinuncino alla posizione di socio-lavoratore, possono essere sostituiti in ogni momento da altri soci in possesso dei requisiti richiesti dalla medesima legge, previa autorizzazione della giunta regionale.

Art. 2.

L'art. 2 della legge regionale 11 novembre 1986, n. 63, è così modificato:

«I soggetti beneficiari delle provvidenze previste dalla presente legge sono i giovani che, alla data della presentazione della domanda, abbiano compiuto i 18 anni e non superato i 29, e che siano in attesa di prima occupazione, ivi compresi quelli impegnati in lavori saltuari o stagionali.

Per i giovani in possesso del diploma di laurea il limite massimo di età è elevato ad anni 35.

I soggetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, e tutti coloro che siano in possesso del diploma di scuola media superiore ed abbiano frequentato corsi di qualificazione e/o di specializzazione di durata non inferiore ad anni 2 ed abbiano conseguito il titolo relativo, sono equiparati ai fini della presente legge ai giovani muniti di diploma di laurea.

Ai soggetti di cui alla legge n. 482/68 il limite massimo di età viene elevato ad anni 40, purché in possesso dei requisiti di legge».

Art. 3.

È consentito l'utilizzo di operatori che, alla data di presentazione della domanda, avevano prestato servizio per almeno tre anni presso Enti pubblici, in regime di convenzione, per finalità comprese in quelle della presente legge.

Art. 4.

La giunta regionale è autorizzata ad attivare, anche a mezzo di convenzione con strutture idonee, corsi di formazione, aggiornamento, perfezionamento e specializzazione per i giovani beneficiari della legge e per i settori e le attività che saranno giudicati prioritari.

All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente si provvede con le risorse recate dalla legge regionale n. 63/86.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 2 giugno 1988

MATTUCCI

88R0725

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1988, n. 46.

Convenzione con l'UNICEF per la istituzione del difensore dell'infanzia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 17 del 24 giugno 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo promuove l'adozione di strumenti per la difesa dei diritti dell'infanzia.

Art. 2.

Per i fini di cui al precedente articolo, la Regione affida in convenzione la funzione ed il ruolo di «Difensore dell'Infanzia» al comitato italiano per l'UNICEF.

Art. 3.

La convenzione, stipulata dalla giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, definisce le mansioni del comitato di cui all'articolo precedente, ne stabilisce i rapporti con la regione Abruzzo e con gli enti territoriali competenti, nel rispetto della normativa regionale concernente l'organizzazione e la gestione di interventi e servizi socio-assistenziali in favore dei minori.

La convenzione contiene le modalità di intervento da parte del comitato, che, nella prima fase attuativa, deve articolarsi almeno a livello provinciale oltre che regionale.

Art. 4.

La Regione eroga al comitato, con atto della giunta regionale, un contributo annuo di lire cinquanta milioni, da utilizzare esclusivamente per i fini e nell'ambito della presente legge e da ripartire tra le attività provinciali e regionali sulla base dei parametri fissati in convenzione.

Dell'utilizzo di tali fondi il comitato è tenuto a presentare un rendiconto annuale al presidente della giunta regionale, che ne dà notizia al Consiglio.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue L. 50.000.000, si provvede, per l'anno 1988, introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nel bilancio di previsione per il medesimo esercizio finanziario:

cap. 323000, denominato «Fondo Globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti» in diminuzione L. 50.000.000;

cap. 071523 (di nuova istituzione ed iscrizione nel Sett. 7 Tit. I - Ctg. V - Sez. VIII) denominato «Contributo in favore del Comitato Italiano per l'UNICEF per l'istituzione del Difensore dell'Infanzia» in aumento L. 50.000.000.

La partita n. 2 dell'elenco n. 3 è corrispondentemente ridotta.

Per gli anni successivi al 1988, l'onere grava sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 2 giugno 1988

MATTUCCI

88R0726

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1988, n. 47.

Norme per la gestione unitaria dei rapporti economici con le farmacie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 17 del 24 giugno 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di unificare e razionalizzare i sistemi di rilevazione e controllo sulle prescrizioni farmaceutiche, in armonia con quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge n. 443 in data 30 ottobre 1987, convertito nella legge 29 dicembre 1987, n. 531, in ordine alla gestione unitaria a livello regionale dei rapporti economici con le farmacie per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica di cui all'art. 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la giunta regionale provvede direttamente alla liquidazione e al pagamento dei crediti spettanti alle farmacie pubbliche e private nell'interesse e per conto delle unità sanitarie locali, fermo restando l'esercizio della funzione di controllo da parte di queste ultime sulle spese farmaceutiche.

Art. 2.

All'inizio di ciascun esercizio finanziario, la giunta regionale, tenuto conto delle indicazioni programmatiche contenute nella delibera del comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.), di cui all'art. 51, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'ammontare della spesa farmaceutica effettivamente registratasi nell'anno precedente nelle unità locali socio-sanitarie della Regione, nonché del tasso programmato di inflazione, determina e utilizza direttamente la quota parte del fondo sanitario regionale afferente alla spesa per l'assistenza farmaceutica convenzionata relativa all'anno di competenza.

Sulla base della stima di cui all'articolo precedente, la giunta regionale, in sede di riparto tra le unità locali socio-sanitarie della quota a destinazione indistinta del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, assegnata alla regione Abruzzo, provvede, all'inizio di ciascun trimestre, alla determinazione, calcolata per ciascuna U.L.S.S., delle risorse da destinare al pagamento diretto delle farmacie convenzionate del territorio regionale.

Con il medesimo o successivo provvedimento, qualora venga accertato, ovvero sia previsto, un aumento della spesa farmaceutica, la giunta regionale adotta gli atti necessari, ivi compreso anche l'eventuale ricorso all'anticipazione di cassa del proprio tesoriere, per adeguare l'importo della spesa determinata ai sensi del primo comma del presente articolo, onde consentire il pagamento delle spettanze alle farmacie entro i termini stabiliti e per l'intero esercizio finanziario.

Le UU.LL.SS.SS. che, nel corso dell'esercizio, conseguono un decremento della spesa farmaceutica nell'ambito del territorio di competenza, sono autorizzate dalla giunta regionale ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione dello stesso esercizio, allo scopo di incrementare, fino alla concorrenza dell'importo risparmiato, i capitoli riguardanti altre voci di spesa che si dimostrino insufficienti a far fronte ad esigenze indifferibili.

Art. 3.

Ogni farmacia consegna, con le modalità e nei termini fissati nel vigente accordo nazionale triennale, approvato ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le ricette e la distinta contabile riepilogativa al competente ufficio della U.L.S.S. di appartenenza.

Ai fini della liquidazione e pagamento, le UU.LL.SS.SS. inviano al Servizio assistenza sanitaria di base, specialistica e farmaceutica del settore sanità, igiene e sicurezza sociale, nel quarto giorno successivo a quello del ricevimento delle ricette di cui al precedente comma, il ruolo dei pagamenti da effettuare, corredato della copia delle relative distinte riepilogative contabili.

Art. 4.

Sulla base della documentazione contabile di cui all'articolo precedente, e nei limiti dell'importo deliberato dalla giunta regionale, ai sensi del precedente articolo 2, il dirigente del Servizio Assistenza di base, Specialistica e Farmaceutica, nell'ambito delle proprie attribuzioni previste dall'art. 18 della legge regionale 17 giugno 1985, n. 58, provvede, con propria ordinanza, a disporre il pagamento, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti dagli accordi stipulati ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Alle eventuali operazioni di accredito e di addebito che si dovessero rendere necessarie a seguito di controlli effettuati, provvede il predetto dirigente, nel rispetto di quanto previsto dagli accordi di cui al precedente comma.

A tal fine le unità locali socio sanitarie sono tenute a dare tempestivamente le conseguenti comunicazioni al Servizio competente.

Art. 5.

Le unità locali socio-sanitarie continuano ad effettuare i controlli tecnico-professionali e contabili tramite i rispettivi servizi farmaceutici e le rilevazioni statistiche ed epidemiologiche, di propria competenza, sulle ricette spedite dalle farmacie site nel proprio territorio.

Le Regioni forniscono alle unità locali socio-sanitarie adeguati flussi informativi sull'assistenza farmaceutica per favorire l'omogeneizzazione dei controlli di cui al precedente comma.

La giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi aggiuntivi con le organizzazioni sindacali regionali delle farmacie pubbliche e private per l'attuazione delle norme contenute nel vigente accordo triennale in ordine al controllo dei consumi di farmaci.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 2 giugno 1988

MATTUCCI

88R0727

LEGGE REGIONALE 15 giugno 1988, n. 48.

Norme di attuazione della legge 16 marzo 1937, n. 115, recante disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 18 del 12 luglio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Obiettivi e finalità

La regione Abruzzo, in armonia con quanto previsto dalla legge n. 115 del 16 marzo 1937, con la presente legge detta norme per la disciplina degli interventi rivolti alla prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito mediante:

- a) l'istituzione e la riorganizzazione dei servizi specialistici diabetologici che devono operare nella Regione;
- b) la predisposizione dei progetti-obiettivo, azioni programmate e ogni altra iniziativa diretta a fronteggiare la malattia;
- c) l'emanazione di direttive per favorire l'educazione sanitaria del cittadino diabetico e della sua famiglia;
- d) la determinazione delle linee programmatiche per la realizzazione di corsi per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale sanitario addetto ai servizi diabetologici.

Art. 2.

Comitato regionale diabetologico

È istituito presso il settore sanità, igiene e sicurezza sociale della giunta regionale, il comitato regionale diabetologico.

Il comitato, è nominato dal presidente della giunta regionale ed è composto:

- 1) dal componente la giunta regionale preposto al settore sanità, igiene e sicurezza sociale o un suo delegato che lo presiede;
- 2) dal dirigente del servizio di assistenza sanitaria di base, specialistica e farmaceutica del settore sanità, igiene e sicurezza sociale;

3) dal dirigente del servizio regionale per lo studio, la prevenzione e il trattamento del diabete infantile di cui al successivo art. 3;

4) dagli aiuti preposti ai servizi di diabetologia a livello ospedaliero;

5) da tre medici dei servizi ambulatoriali di diabetologia designati dal componente la giunta preposto al settore sanità;

6) da un medico di base di medicina generale per ciascuna provincia, designato dai rispettivi ordini provinciali dei medici;

7) da un rappresentante designato dalle associazioni per la tutela del diabetico organizzate su base regionale;

8) da un rappresentante designato dalle associazioni di giovani diabetici d'Abruzzo, maggiormente rappresentative;

9) da un rappresentante designato congiuntamente dalla sezione abruzzese della Società Italiana di diabetologia e dalla sezione abruzzese dell'Associazione Medici diabetologici;

10) da un funzionario del settore sanità della giunta regionale appartenente a qualifica funzionale non inferiore alla VIII, con funzioni di segretario.

Le designazioni di cui al comma precedente devono pervenire entro 60 giorni dalla richiesta da parte del settore.

In caso di mancata designazione di non oltre un terzo dei componenti, il presidente della giunta regionale procede alla nomina del comitato nelle persone già designate.

A seguito di ulteriori designazioni fuori termine, il presidente provvede con successivi atti alla integrazione del comitato.

In seconda convocazione il comitato è validamente costituito qualunque sia il numero dei partecipanti, purché non inferiore a tre.

Il comitato formula proposte ed esprime pareri in ordine agli interventi di cui all'art. 1 della legge 16 marzo 1987, n. 115.

Promuove, altresì, iniziative per il potenziamento della ricerca finalizzata e collabora con gli organi regionali per l'emanazione di direttive rivolte a fornire indirizzi uniformi e coordinati per l'attuazione della presente legge.

Ai componenti del comitato di cui ai nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 spetta, ove ne ricorrano le condizioni, l'indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio previste per i dipendenti regionali della 2ª qualifica dirigenziale.

Art. 3.

Servizi di diabetologia

Fatte salve le strutture per lo studio, prevenzione e cura del diabete mellito già legittimamente istituite nella Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 e dell'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che vanno comunque integrate secondo le finalità e gli obiettivi della presente legge, nelle unità locali socio-sanitarie, che ne sono sprovviste, sono istituiti servizi di diabetologia con prevalente carattere ambulatoriale, collegati funzionalmente con le altre strutture ospedaliere e sanitarie esistenti nell'ambito territoriale di rispettiva competenza.

La seconda divisione di pediatria del presidio ospedaliero «SS. Annunziata» della U.L.S.S. di Chieti, convenzionata con la facoltà di medicina della stessa città (clinica pediatrica), svolge il servizio per lo studio, la prevenzione e il trattamento del diabete infantile.

Ogni U.L.S.S. della regione Abruzzo può istituire, nell'ambito delle divisioni di area medica, una sezione di diabetologia.

Tale sezione, nel quadro di una organizzazione dipartimentale interdisciplinare e polispecialistica, assicura il servizio diabetologico attraverso le seguenti funzioni:

- a) attività di diagnosi e cura in regime di ricovero;
- b) attività di consulenza specialistica interna ed esterna anche per gli esami di laboratorio di pertinenza diabetologica;
- c) assistenza in day-hospital;
- d) attività di coordinamento per assicurare l'assistenza domiciliare.

La U.L.S.S. di Pescara, avente una popolazione superiore a duecentomila abitanti, per lo svolgimento delle attività di cui al precedente primo comma, stipula apposita convenzione con il Centro di Pescara dell'Istituto nazionale di ricovero e cura per anziani di Ancona, riconosciuto ai sensi dell'art. 42, comma nono, della legge 28 dicembre 1978, n. 833, Istituto a carattere scientifico con decreto del 7 agosto 1981 del Ministero della sanità di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, già operante, inoltre, in detta stessa U.L.S.S. nel settore del diabete mellito e malattie correlate.

Lo stesso citato Centro si collegherà funzionalmente con la struttura ospedaliera, di cui al precedente secondo comma per lo studio, la prevenzione e cura del diabete infantile.

Art. 4.

Servizio ambulatoriale

La dotazione organica dei servizi di cui al primo comma dell'art. 3 della presente legge, ove non già diversamente strutturati alla data di entrata in vigore della presente legge, è costituita da almeno:

- a) due posti di assistente medico;
- b) due posti di infermiere professionale;
- c) un posto di dietista;
- d) un posto di assistente sociale.

Art. 5.

Servizio regionale di diabetologia pediatrica

La dotazione organica del servizio, di cui al secondo comma del precedente art. 3, è aumentata di:

- a) un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero;
- b) un posto di assistente medico.

Art. 6.

Servizio ospedaliero di diabetologia

La dotazione organica della sezione, di cui al terzo comma del precedente art. 3, è costituita da:

- a) un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero;
- b) un posto di assistente medico.

Art. 7.

Organizzazione dipartimentale

Le unità locali socio-sanitarie devono assicurare la realizzazione del metodo dipartimentale per il funzionamento dei servizi ospedalieri e ambulatoriali di cui al primo e terzo comma del precedente art. 3, attraverso il coinvolgimento di tutte le strutture ospedaliere, di base, o integrative territoriali.

La giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana direttive in ordine alle modalità operative per l'attuazione del dipartimento, osservando, in quanto applicabili, le norme di cui alla legge regionale 26 aprile 1974, n. 14.

Art. 8.

Educazione sanitaria

Il settore sanità della giunta regionale, sentito il comitato regionale, di cui al precedente art. 2, annualmente emana direttive sui termini per l'educazione sanitaria del cittadino diabetico e della sua famiglia.

Stabilite a livello regionale le linee di coordinamento e di indirizzo, la programmazione complessiva, la strutturazione temporale e quella economica-gestionale, le unità locali socio-sanitarie provvedono all'attuazione di corsi, tendenti all'autocontrollo della malattia, utilizzando specialisti in diabetologia o endocrinologia o in discipline affini o equipollenti.

Art. 9.

Formazione e aggiornamento professionale

La Regione, annualmente, d'intesa con gli ordini provinciali dei medici e con il comitato, di cui al precedente art. 2, predispone interventi per la opportuna preparazione del personale, medico e infermieristico; comunque operante nelle unità locali socio-sanitarie, sul tema del diabete mellito e delle malattie endocrine e metaboliche.

I corsi periodici, istituiti per tale scopo e finalizzati altresì al coordinamento dell'assistenza domiciliare di base, sono organizzati in ogni unità locale socio-sanitaria utilizzando gli specialisti compresi nell'organico dei rispettivi servizi di diabetologia di cui ai precedenti articoli 4), 5) e 6).

Art. 10.

Prevenzione

Ai fini di una corretta prevenzione della malattia diabetica, la Regione determina le misure idonee per la predisposizione da parte delle unità locali socio sanitarie competenti:

a) di un programma di screening per soggetti ad alto rischio diabetogeno, con precedenza per familiarità diabetica, macrosomia fetale, obesità;

b) delle iniziative di educazione sanitaria in tema della malattia diabetica rivolte alla globalità della popolazione;

c) della mappa delle famiglie diabetiche o predisposte al diabete mellito.

Per tali interventi, le unità locali socio-sanitarie si avvalgono dei servizi di diabetologia di cui alla presente legge, in coordinamento con i servizi di medicina scolastica, di medicina sportiva e di prevenzione e dei medici di base.

Art. 11.

Modalità di cure

Per migliorare le modalità di diagnosi e cura, i servizi specialistici diabetologici provvedono in particolare:

a) alla elaborazione dei protocolli diagnostici e terapeutici in campo diabetologico;

b) al monitoraggio epidemiologico del territorio regionale;

c) alla prevenzione primaria e secondaria del diabete mellito;

d) alla prevenzione delle sue complicanze;

e) alla cura e al monitoraggio clinico-metabolico del diabetico;

f) all'instaurazione di un rapporto di consulenza con i medici di base e con gli specialisti ambulatoriali del territorio, attuando gli istituti previsti dai rispettivi accordi collettivi nazionali;

g) alle attestazioni, in coordinamento con i servizi di medicina sportiva, dell'idoneità fisica del diabetico ad attività agonistiche.

La giunta regionale emana, inoltre, d'intesa con la competente commissione consiliare, disposizioni per la fornitura in forma diretta dei presidi diagnostici e terapeutici, di cui al decreto del Ministero della sanità dell'8 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1982, n. 46, e di altri eventuali presidi sanitari ritenuti idonei, con la garanzia comunque del diretto controllo dei servizi di diabetologia di cui all'art. 3.

A tal fine si osservano le norme di cui all'art. 4 della legge 16 marzo 1987, n. 115.

Art. 12.

Associazione di volontariato diabetici

La Regione riconosce nel contesto della legge regionale sul volontariato, l'apporto delle associazioni dei diabetici e delle loro famiglie per cui ne favorisce la costituzione, ne coordina e promuove l'attività.

Le unità locali socio-sanitarie, per realizzare le finalità, di cui alla presente legge, si avvalgono della collaborazione di dette associazioni nella forma e nei limiti previsti dalla legge regionale 16 giugno 1987, n. 32.

Art. 13.

Norma finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione dell'ultimo comma del precedente art. 2 si fa fronte con lo stanziamento annualmente previsto dalla legge regionale del 2 febbraio 1988, n. 15, ed iscritto al cap. 011425 dello stato di previsione della spesa.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con i fondi di cui alla legge 16 marzo 1987, n. 115, nonché con i fondi a destinazione vincolata, di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 3 della legge regionale 14 gennaio 1983, n. 3 e iscritti al cap. 081500 (Fondo sanitario di parte corrente) dello stato di previsione della spesa.

Art. 14.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 15 giugno 1988

MATTUCCI

88R0728

LEGGE REGIONALE 15 giugno 1988, n. 49.

Concessione di garanzia fidejussoria per operazioni finanziarie a medio termine e per anticipazioni di cassa alle società A.R.P.A. S.p.A., con sede in Chieti, gestione governativa ferrovia Adriatico-Sangritana - Esercizio autolinee con sede in Lanciano, S.A.G.A. S.p.A. con sede in Pescara.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 18 del 12 luglio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo presta una fidejussione in favore:

della Autolinee regionali pubbliche abruzzesi (A.R.P.A.) S.p.A., con sede in Chieti, per finanziamento, con operazioni a medio termine, di programmi di spesa per investimenti e/o per acquisizione di capitale circolante;

della gestione commissariale governativa ferrovia Adriatico-Sangritana - Esercizio Autolinee, con sede in Lanciano, per anticipazioni di cassa;

della società abruzzese gestione aeroporti (S.A.G.A.) S.p.A., con sede in Pescara, per anticipazioni di cassa.

La garanzia fidejussoria viene prestata fino all'ammontare massimo di L. 3.000.000.000 alla autolinee regionali pubbliche abruzzesi (A.R.P.A.) S.p.A., di L. 1.500.000.000 alla gestione commissariale governativa ferrovia Adriatico-Sangritana - Esercizio autolinee, di L. 1.500.000.000 alla società abruzzese gestione aeroporti (S.A.G.A.) S.p.A., da estinguersi tutte entro e non oltre il 31 dicembre 1990.

Le garanzie fidejussorie hanno carattere sussidiario in relazione alle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 1944 del Codice civile.

Art. 2.

Le concessioni delle garanzie sono attuate con decreti del presidente della giunta regionale, previa conformi deliberazioni della giunta stessa.

Art. 3.

Il pagamento da parte della Regione, disposto nell'osservanza delle condizioni di cui al precedente art. 1, legittima, nei confronti delle singole società e per i relativi importi, la sostituzione della Regione stessa alla autolinee regionali pubbliche abruzzesi (A.R.P.A.) S.p.A., alla gestione commissariale governativa ferroviaria Adriatico-Sangritana - Esercizio autolinee, alla società abruzzese gestione aeroporti (S.A.G.A.) S.p.A., in tutte le ragioni di diritto dei loro crediti.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, inteso come entità del rischio e valutato, per l'anno 1988, in L. 500.000.000 conseguente alla concessione della garanzia, si fa fronte mediante riduzione di pari importo, in termini di sola competenza, del cap. 324000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1988 e contemporanea istituzione ed iscrizione, nel medesimo stato di previsione del cap. 312611, nel settore 31, tit. II, sez. 09, cig. VI, denominato «Oneri derivanti dalla concessione della garanzia fidejussoria a favore dell'A.R.P.A. S.p.A., gestione governativa ferrovia Adriatico-Sangritana, S.A.G.A. S.p.A.», con lo stanziamento, per competenza, di L. 500.000.000.

La partita n. 9 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio 1988 è corrispondentemente ridotta.

Per gli esercizi 1989/90, l'onere viene conservato nelle situazioni contabili della Regione, salvo che si verifichi la necessità di un intervento sostitutivo della Regione medesima.

Il recupero delle somme eventualmente erogate dalla Regione verrà imputato al cap. 43602 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 1988.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 15 giugno 1988

MATTUCCI

88R0729

LEGGE REGIONALE 15 giugno 1988, n. 50.

Contributo per il completamento del presidio ospedaliero di Città S. Angelo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 18 del 12 luglio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le opere di adeguamento e di ristrutturazione del presidio ospedaliero di Città S. Angelo, in relazione anche alle finalità perseguite con il progetto-obiettivo per la tutela degli anziani, la Regione eroga, per l'anno 1988, alla unità locale socio sanitaria di Pescara un contributo di L. 1.000.000.000.

Il contributo di cui al precedente comma viene assegnato con deliberazione della giunta regionale.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 1.000.000.000 per l'anno 1988, si provvede utilizzando una quota di pari importo del fondo sanitario nazionale destinato agli investimenti in conto capitale ed iscritto per l'anno 1988 al cap. 082300 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 15 giugno 1988

MATTUCCI

88R0730

LEGGE REGIONALE 15 giugno 1988, n. 51.

Interventi a sostegno dello sviluppo economico della Val Vibrata.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 18 del 12 luglio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La regione Abruzzo, nel quadro degli interventi diretti a sostenere lo sviluppo economico del territorio regionale, concede un contributo di L. 100.000.000 all'Ente Autonomo Promozione e Sviluppo della Val Vibrata con sede in Nereto.

Il contributo di cui al precedente comma viene erogato con provvedimento della giunta regionale per l'organizzazione di attività promozionali, rivolte a favorire le aziende artigiane e le piccole e medie imprese industriali nella ricerca dei mercati nazionali ed esteri, nella presentazione e commercializzazione dei prodotti e manufatti, nella predisposizione di strumenti atti a fornire assistenza sotto il profilo della informatica, della ricerca tecnologica, dell'espansione dell'associazionismo, dell'occupazione e di quanto altro possa risultare utile al miglioramento della produttività e dello sviluppo della Val Vibrata.

Art. 2

La regione Abruzzo, ferme restando le competenze decisionali riservate dallo statuto dell'Ente ai propri organi, cura, attraverso i propri uffici, il coordinamento delle attività finanziate con le attività programmatiche regionali, fornendo ogni possibile assistenza e collaborazione.

L'ente Val Vibrata, ai fini del controllo regionale, è tenuto a fornire documentata relazione sull'impiego e utilizzo del contributo.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge, previsto per il 1988, in L. 100.000.000, si provvede previa riduzione di pari importo, per competenza e cassa, del cap. 323000 dello stato di previsione della spesa del relativo bilancio.

Lo stanziamento della partita n. 1 dell'elenco n. 3 allegato al medesimo bilancio è ridotto di E. 100 000 000

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, previa conforme deliberazione della giunta stessa, le necessarie variazioni al bilancio 1988, ai sensi dell'art. 37 della legge regionale n. 81/1977 e dell'art. 22 della legge regionale di approvazione del bilancio 1988.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 15 giugno 1988

MATTUCCI

68R0731

LEGGE REGIONALE 29 giugno 1988, n. 52.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 settembre 1986, n. 55 recante norme per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 19 del 18 luglio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

INTEGRAZIONI CONCERNENTI IL TRATTAMENTO ECONOMICO DOVUTO AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE.

Art. 1.

Gettone di presenza e rimborso spese di viaggio per i componenti le Commissioni per la formazione delle graduatorie

Ai componenti e al segretario delle commissioni istituite ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 settembre 1986, n. 55, è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta, intendendosi per seduta il complesso dei lavori svolti nella intera giornata, pari alla indennità di presenza prevista per la partecipazione dei consiglieri provinciali alle sedute dei consigli delle province con popolazione fino a 250.000 abitanti.

La predetta indennità viene determinata ai sensi dell'art. 11 della legge 27 dicembre 1985, n. 816 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

Ai componenti le commissioni di cui al primo comma del presente articolo che risiedono fuori della sede del comune ove ha sede la commissione spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute entro i limiti del territorio corrispondente all'ambito di competenza della commissione stessa, così come determinato ai sensi del primo comma dell'art. 7 della legge regionale 11 settembre 1986, n. 55. Nel caso di uso di automezzo proprio il rimborso è effettuato nella misura prevista dall'art. 5, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513 ed eventuali successive integrazioni e modificazioni.

Art. 2.

Gettone di presenza e rimborso spese di viaggio per il presidente della Commissione per la formazione delle graduatorie

Al presidente della commissione di cui all'articolo precedente è corrisposto un gettone di presenza, alle condizioni previste al primo comma dell'articolo stesso, nella misura doppia di quella dovuta ai componenti la commissione.

Al presidente della commissione che risiede fuori della sede del comune ove ha sede la commissione spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute entro i limiti del territorio regionale. Nel caso di uso di automezzo proprio il rimborso è effettuato nella misura prevista dall'ultimo comma del precedente articolo.

TITOLO II

NORME PER L'ACCESSO AGLI ALLOGGI DI E.R.P.

Art. 3.

Punteggi per la selezione delle domande

Al secondo comma, punto a) — 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 55/1986 — le parole «non superiore a L. 2.500.000 annue per persona: punti 2» sono così modificate:

«— non superiore al 30% annuo per persona del limite di assegnazione vigente al momento della pubblicazione del bando: punti 2».

Art. 4.

Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione

L'art. 12 della legge regionale n. 55/1986 viene così modificato:

«Il comune prima dell'assegnazione accerta la permanenza in capo all'aspirante assegnatario ed al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti.

L'eventuale mutamento delle condizioni oggettive e soggettive dei concorrenti fra il momento di approvazione della graduatoria definitiva e quello dell'assegnazione non influisce sulla collocazione nella graduatoria stessa, ad eccezione del punteggio relativo alla nuova situazione abitativa di cui all'art. 8, lettera b), punti b-1, b-2, b-3 e condizione soggettiva di cui alla lettera a-4 e a-6, sempre che permangano i requisiti per l'assegnazione.

Qualora il comune accerti la perdita di alcuno dei requisiti o il mutamento delle condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, trasmette la relativa documentazione alla commissione per la formazione della graduatoria, e all'assegnatario, con lettera raccomandata, le risultanze degli accertamenti compiuti, assegnandogli un termine di giorni quindici per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.

Decorso tale termine la commissione provvede alla esclusione del concorrente dalla graduatoria o al mutamento della posizione del richiedente nella graduatoria medesima.

Il termine di cui ai commi precedenti è raddoppiato se si tratta di lavoratore emigrato all'estero».

Art. 5.

Subentro nella domanda e nell'assegnazione

Il secondo comma dell'art. 16 della legge regionale n. 55/1986 è così modificato:

In tutti i casi di subentro l'ente gestore, al momento della voltura del contratto, verifica che non sussistano per il subentrante e per gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.

Art. 6.

All'art. 19 della legge regionale n. 55/86 è aggiunto il seguente comma: «La giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva lo schema-tipo del regolamento di cui al precedente comma».

TITOLO III
NORME PER LA FISSAZIONE DEI CANONI
DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.

Art. 7.*Tipologia*

Il secondo ed il terzo comma dell'art. 25 della legge regionale n. 55/1986 sono così modificati:

«In caso di non rispondenza, l'Ente gestore è tenuto a richiedere anche su istanza dell'interessato, la revisione catastale e ad applicare in via provvisoria la categoria proposta all'U.T.E.

Nel caso in cui l'ufficio tecnico erariale non accoglie la rettifica proposta dall'Ente gestore o dall'assegnatario quest'ultimo è tenuto ad effettuare i dovuti conguagli anche per i canoni pregressi; nel caso di richiesta di revisione da parte dell'assegnatario si applica ai predetti conguagli una indennità di mora pari al tasso ufficiale di sconto, maggiorata di tre punti.

Art. 8.*Ubicazione*

Il terzo comma dell'art. 27 della legge regionale n. 55/1986 è così modificato:

«Per gli alloggi localizzati nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti il coefficiente di ubicazione è di 0,80».

Art. 9.*Calcolo del canone di locazione*

All'art. 29 della legge regionale n. 55/1986 sono apportate le seguenti integrazioni e modificazioni:

Dopo il primo comma si aggiunge il seguente secondo comma:

«I redditi di cui al punto a) del precedente comma si intendono effettivi, quelli di cui ai punti b-1), b-2), b-3) e c), vengono determinati con le modalità stabilite dal successivo terzo comma».

Il secondo ed il terzo comma sono così sostituiti dai seguenti:

«I canoni dovuti dagli assegnatari con reddito prevalente da lavoro dipendente o da pensione sono ridotti dall'Ente gestore con la percentuale sottoindicata nei seguenti casi:

A) redditi non superiori a quelli previsti alla lettera a) del primo comma: incidenza massima del canone sul reddito: 5%;

B) redditi non superiori a quelli previsti alla lettera b-1) del precedente primo comma: incidenza massima del canone sul reddito: 7%;

C) redditi non superiori a quelli previsti alla lettera b-2) del precedente primo comma: incidenza massima del canone sul reddito: 10%;

D) redditi non superiori a quelli previsti alla lettera b-3) del precedente primo comma: incidenza massima del canone sul reddito: 12%.

I redditi di cui ai precedenti punti A), B), C), D) vengono determinati ai sensi dell'art. 21 della legge n. 457/78 considerando:

il reddito imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari;

tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse, ad eccezione delle indennità «una tantum» percepite a titolo di risarcimento per danni fisici, nonché le indennità di accompagnamento per i portatori di handicap;

E) redditi non superiori all'importo di cui al punto c) del precedente primo comma:

E¹) per gli alloggi con superficie convenzionale fino a mq. 75: incidenza massima del canone sul reddito imponibile: 10%;

E²) per gli alloggi con superficie convenzionale fino a mq. 95: incidenza massima del canone sul reddito imponibile: 11%;

E³) per gli alloggi con superficie convenzionale superiore a mq. 95: incidenza massima del canone sul reddito imponibile: 12%.

Per i redditi superiori a quelli del precedente comma, punto E) i relativi canoni sono disciplinati dal successivo art. 39, primo comma».

Art. 10.*Collocazione nelle fasce di reddito*

Il secondo comma dell'art. 31 della legge regionale n. 55/1986 è così modificato:

In caso di presentazione di documentazione inattendibile, si applica, fino all'esito degli opportuni accertamenti fiscali, il canone della fascia immediatamente superiore a quella nella quale andrebbe collocato secondo la documentazione prodotta.

Nel caso di mancata presentazione della documentazione richiesta l'Ente gestore, previa notifica di diffida, applica il canone di cui alla fascia c) del primo comma del precedente art. 29.

Sono soppressi i commi quinto e sesto dello stesso art. 31.

Art. 11.*Accertamento periodico del reddito*

Il secondo comma dell'art. 32 della legge regionale n. 55/1986 è così modificato:

«L'eventuale variazione della collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito e del canone di locazione si applica al 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stata accertata la modificazione della situazione reddituale ed ha effetto dal primo mese successivo a quello in cui si è verificata la modificazione stessa.

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 29 giugno 1988

MATTUCCI

88R0732

LEGGE REGIONALE 29 giugno 1988, n. 53.

Integrazione allo statuto della Comunità montana «Amiternina» zona omogenea «A».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 19 del 18 luglio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

È approvata, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale 27 maggio 1974, n. 16, l'integrazione dello statuto della Comunità montana «Amiternina», approvato con legge regionale 6 luglio 1976, n. 35, mediante l'aggiunta dell'art. 17-bis, come risultante dall'allegato.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 29 giugno 1988

MATTUCCI

ALLEGATO

Dopo l'art. 17, è aggiunto il seguente:

Art. 17-bis (Commissioni consiliari). — Al fine di favorire una attiva partecipazione dei consiglieri della Comunità montana alla vita politica amministrativa dell'Ente, possono essere istituite una o più commissioni consiliari. Esse esprimono pareri consultivi, obbligatori non vincolanti, secondo le indicazioni regolamentari che saranno precisate con apposito atto consiliare. In esso deve essere indicato il numero delle Commissioni, le materie di competenza, il numero dei componenti ed il sistema di nomina.

88R0733

LEGGE REGIONALE 29 giugno 1988, n. 54.

Contributi per iniziative di carattere culturale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 19 del 18 luglio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo, al fine di valorizzare particolari, rilevanti e prestigiose testimonianze della cultura, concede i seguenti contributi agli enti di seguito indicati, per la promozione di iniziative culturali:

TERAMO:

- comune di Roseto, commemorazione anniversario Celommi, L. 18.000.000;
- comune di Atri, Dramma Sacro: La Vergine di Cesarea, L. 14.000.000;
- centro di ricerche sul personalismo J. Maritain di Teramo, L. 30.000.000;
- centro abruzzese di ricerche storiche - Teramo, L. 6.000.000;
- comune di Castellalto - Castellarte '88, L. 28.000.000;
- centro di Educazione Musicale Permanente - Roseto, L. 29.000.000.

PESCARA:

- comune di Spoltore, Spoltore Ensemble, L. 30.000.000;
- cooperative Tracce per «Grandi Immagini d'Europa», L. 32.000.000;
- cameristica abruzzese, L. 25.000.000;
- associazione Culturale «Il Punto» di Montesilvano, L. 20.000.000;
- circolo Culturale 12 dicembre, L. 10.000.000;
- multimedia, L. 6.000.000;
- lega ambiente, L. 2.000.000.

L'AQUILA:

- premio Tagliacozzo, L. 30.000.000;
- premio Arte Sacra di Celano, L. 15.000.000;
- centro Patini - Castel di Sangro, L. 38.000.000;
- centro Ovidiano - Sulmona, L. 40.000.000;
- lega Ambiente, L. 2.000.000.

CHIETI:

- Sabato del Villaggio di Chieti, L. 12.000.000;
- Primio Foglio di Francavilla, L. 6.000.000;
- Legambiente, L. 2.000.000;
- Multi Media, L. 1.000.000;
- Celebrazioni centenario Abate Galiani - Chieti, L. 45.000.000;
- Premio Theate - comune di Chieti, L. 8.000.000;
- Celebrazioni del Mastrogiurato - Lanciano, L. 5.000.000;
- Toson d'Oro - Vasto, L. 10.000.000;
- Pro-Loco comune di Bucchianico - Sagra dei Banderesi, L. 12.000.000;
- Associazione culturale «Amici del Jazz» - Lanciano, L. 3.000.000;
- Associazione culturale «Lanciano Vecchia» - Lanciano, L. 2.000.000;
- Pro-loco Villa S. Maria «Rassegna dei cuochi del Sangro», L. 2.000.000;
- Comune di Atesa - Battaglia del Sangro, L. 14.000.000;
- Comune di Tollo - Battaglia dei Turchi, L. 1.000.000;
- Comune di Orsogna - «I Talamo», L. 2.000.000.

Art. 2.

Il contributo è concesso con atto della giunta regionale e viene erogato previa presentazione del servizio promozione culturale di una dettagliata relazione, da cui risulti la destinazione delle somme.

Se il fabbisogno finanziario indicato nella relazione è inferiore a quello di cui al precedente art. 1, il contributo è corrispondentemente ridotto.

Entro dieci mesi dalla riscossione, gli Enti destinatari presentano alla giunta regionale, a pena di restituzione del contributo, apposita rendicontazione opportunamente documentata, di cui si assumono le responsabilità gli amministratori-gestori degli enti.

Art. 3.

Il contributo di cui alla presente legge va diminuito dell'importo di eventuali contribuzioni concesse dallo Stato, per le stesse iniziative o aventi lo stesso scopo, per l'anno 1988.

Art. 4.

All'onere complessivo di L. 500.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 324000 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1987; quota parte della partita n. 2 dell'elenco n. 4.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1988 è istituito ed iscritto nel sett. 6, tit. II, ctg. 3, sez. 6, il cap. 062392 denominato «Contributi per iniziative di carattere culturale» con lo stanziamento, per competenza, di L. 500.000.000.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 29 giugno 1988

MATTUCCI

88R0734

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1988, n. 55.

Modifiche ed integrazioni agli articoli 7, 9, 11 e 15 dello statuto della Comunità montana «Valle del Giovenco» - Zona omogenea «D».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 20 del 28 luglio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale 27 maggio 1974, n. 16, le modifiche e le integrazioni agli articoli 7, 9, 11 e 15 dello statuto della Comunità montana «Valle del Giovenco», approvato con legge regionale 14 settembre 1976, n. 58, come risultanti dall'allegato.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 6 luglio 1988

MATTUCCI

(Omissis).

88R0735

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1988, n. 56.

Provvedimenti per l'incentivazione del turismo nel territorio abruzzese.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 20 del 28 luglio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo, al preminente scopo di incentivazione e sviluppo del turismo, partecipa al pagamento degli oneri di pedaggio sull'autostrada A/14 relativamente alla deviazione su di essa del traffico pesante degli autotreni, autoarticolati e autosnodati.

La deviazione, per la quale è assunta la partecipazione al pagamento degli oneri del pedaggio di cui al comma precedente, deve operare per la tratta San Benedetto del Tronto - Vasto Sud e viceversa, per il periodo che va dal 4 luglio al 20 agosto 1988.

All'onere complessivo derivante dalla predetta deviazione possono concorrere i comuni e le amministrazioni provinciali interessati per territorio.

Art. 2.

La partecipazione alla spesa per il dirottamento è pari a L. 1.500.000.000 per l'anno 1988.

Art. 3.

All'onere relativo si provvede introducendo le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio nel medesimo esercizio:

cap. 324000 denominato «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale» - in diminuzione, L. 1.500.000.000;

cap. 242431 denominato «Incentivazione del turismo nel territorio abruzzese» - in aumento, L. 1.500.000.000.

La partita n. 7, dell'elenco n. 4, allegato al bilancio 1988 è soppressa.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 6 luglio 1988

MATTUCCI

88R0736

GIUSEPPE MARZIALE, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE FRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◆ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
- ◆ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
- ◆ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITA'
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◆ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◆ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◆ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◆ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◆ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◆ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
- ◆ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudiceca
- ◆ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◆ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◆ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◆ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◆ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◆ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◆ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◆ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◆ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◆ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- ◆ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIRCLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
- ◆ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
- ◆ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◆ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◆ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◆ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◆ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◆ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
- ◆ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◆ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◆ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◆ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◆ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◆ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◆ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◆ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
- ◆ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◆ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◆ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◆ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◆ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zuccone, 28
- ◆ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◆ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANGINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◆ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◆ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◆ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◆ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

- ◆ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◆ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◆ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◆ **CCOMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◆ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
- ◆ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◆ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◆ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
- ◆ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

- ◆ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◆ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◆ **MACERATA**
Libreria MORICETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◆ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61
- ◆ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

- ◆ **CAMPBASSO**
Libreria Di E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◆ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◆ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTELOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◆ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◆ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rotandis
- ◆ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◆ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◆ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
- ◆ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
- ◆ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

- ◆ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◆ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 88
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◆ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◆ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◆ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◆ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◆ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◆ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◆ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◆ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◆ **ORISTANO**
Libreria SANNA-GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◆ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◆ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◆ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
- ◆ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62

- Libreria GARCULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◆ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◆ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◆ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
- ◆ **PALEFMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◆ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54
- ◆ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◆ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

- ◆ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◆ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◆ **LIVORNO**
Editore BELFOATE
Via Grande, 91
- ◆ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◆ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
- ◆ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◆ **PISTOIA**
Libreria TURFELLI
Via Macalle, 37
- ◆ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◆ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◆ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◆ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◆ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◆ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◆ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tullier, 34

VENETO

- ◆ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Marzari, 37
- ◆ **FADDA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◆ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◆ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◆ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◆ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURDICA
Via della Costa, 5
- ◆ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 45/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Fiaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1988.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189